

Guido Rossi

Il fallimento in Inghilterra tra Cinque e Seicento*

Insolvency in England during the Sixteenth and the Seventeenth Centuries

SOMMARIO: 1. Il primo statuto sulla bancarotta - 2. La riforma elisabettiana ed il suo inasprimento con Giacomo I - 3. Gli albori della procedura fallimentare inglese - 4. insolvenza e composizione: il *Privy Council* - 5. Insolvenza e composizione: *Court of Requests* e *Court of Chancery*.

ABSTRACT: this contribution studies the earliest sources on English bankruptcy, looking at the bankruptcy statutes, insolvency practice and composition with the creditors during the sixteenth and seventeenth centuries.

KEYWORDS: bankruptcy, insolvency, composition.

* Nel presente saggio le date seguono il calendario gregoriano (adottato in Gran Bretagna solo nel 1752). Sono state inoltre utilizzate le seguenti abbreviazioni:

And.	<i>Anderson's Common Pleas Reports</i>
APC	<i>Acts of the Privy Council of England</i>
BL	<i>British Library</i>
Bulstr.	<i>Bulstrode's King's Bench Reports</i>
C	<i>Chancery</i>
CJKB	<i>Chief Justice, King's Bench</i>
Co. Rep.	<i>Coke's King's Bench Reports</i>
CP	<i>Common Pleas</i>
Cro. (Eliz.\ Jac.\ Car.)	<i>Croke's King's Bench Reports</i>
Eng. Rep.	<i>English Reports</i>
Godb.	<i>Godbolt's King's Bench Reports</i>
Inst.	<i>Institutes of the Lawes of England</i>
KB	<i>King's Bench</i>
Ld. Ray.	<i>Lord Raymond's King's Bench and Common Pleas Reports</i>
Leo.	<i>Leonard's Reports</i>
Lev.	<i>Levinz's King's Bench and Common Pleas Reports</i>
Mod.	<i>Modern Reports</i>
Popham	<i>Popham's King's Bench Reports</i>
Rolle	<i>Rolle's King's Bench Reports</i>
Sid.	<i>Siderfin's King's Bench Reports</i>
SP	<i>State Papers (British National Archives)</i>

1. *Il primo statuto sulla bancarotta*

Sino al Cinquecento non esiste disciplina alcuna in materia fallimentare in Inghilterra. In passato alcuni studiosi avevano ipotizzato un qualche regime volontaristico di insolvenza tra mercanti, senza tuttavia avanzare alcun elemento in supporto all'infuori di vaghi richiami a quella *lex mercatoria* che tanto ha affascinato anche gli studiosi anglo-americani, soprattutto nella prima metà del Novecento¹. È vero che nei maggiori centri commerciali inglesi (tra i quali soprattutto Londra, Bristol, Lincoln, York e Winchester, ma anche altri centri relativamente secondari come Shrewsbury) fosse possibile adire le autorità municipali (la corte di *Mayor* ed *Aldermen*) ed ottenere la vendita dei beni del debitore in tempi rapidi, ed anche il suo imprigionamento qualora tale vendita non si rivelasse bastevole ad estinguere il debito². Ma in realtà questa procedura è da considerarsi come un adattamento alle specifiche necessità della classe mercantile dell'esecuzione coattiva già in vigore con i *writ*s di *fieri facias* e di *levari facias* – il comando allo sceriffo (o, nel caso in cui il *levari facias* fosse indirizzato ad un membro del clero, al vescovo) di eseguire la sentenza sui beni del condannato³. Similmente, benché le norme introdotte nel tardo Duecento per favorire il soddisfacimento dei crediti tra mercanti andassero a rafforzare l'esecuzione coattiva, consentendo anche l'imprigionamento del debitore⁴, esse sono più da

¹ Per es. W. Blake Odgers, *The Common Law of England*, I, London 1911, p. 1388; L.E. Levinthal, *The Early History of English Bankruptcy*, in «University of Pennsylvania Law Review», LXVII (1919), pp. 1-20, 3-5; G. Glenn, *Essentials of Bankruptcy: Prevention of Fraud, and Control of Debtor*, in «Virginia Law Review», XXIII (1937), pp. 373-388, spec. 386-387.

² Levinthal, *Early History*, cit., pp. 6-9.

³ La differenza tra *fieri facias* e *levari facias* consiste nel fatto che nel primo caso (*fieri facias*) lo sceriffo doveva vendere beni del debitore per un ammontare sufficiente a fare fronte alla somma che questi era stato condannato a pagare, mentre invece nel secondo caso (*levari facias*) lo sceriffo doveva soddisfare i creditori (pagandoli direttamente) sequestrando le rendite delle terre del debitore e gli animali che si trovavano in esse. Cfr. D. Waddilove, *The Mendacious Common-law Mortgage*, in «Kentucky Law Journal», CVII (2018), pp. 425-466, 433-434; W.S. Holdsworth, *A History of English Law*, VIII, VII ed (rist.), London 1966, p. 230; T.F.T. Plucknett, *A Concise History of the Common Law*, V ed., Boston 1956, p. 390.

⁴ Si vedano lo *Statute of Acton Burnell*, 11 Edw. 1 (1283) e, soprattutto, lo *Statute of Merchants*, 13 Edw. 1, stat. 3 (1285). Coevo al secondo, lo *Statute of Westminster II*, 13 Edw. 1, stat. 1, cc. 11, 18, 45 (1285), estese lo stesso potere di imprigionare il debitore anche al suo signore feudale per il soddisfacimento dei propri crediti, e dunque al di fuori delle controversie mercantili. In argomento si veda anzitutto J. Cohen, *The History of Imprisonment for Debt and its Relation to the Development of Discharge in Bankruptcy*, in «Journal of Legal History», III (1982), pp. 153-171, 154-155. Cfr. Holdsworth, *A History of English Law*, VIII, cit., p. 231; Levinthal, *Early History*, cit., pp. 7-8; Plucknett, *Concise History*, cit., pp. 389-393.

considerarsi prova dell'attenzione della corona alle istanze mercantili (presto spiegata con la stringente necessità delle casse reali di incoraggiare l'afflusso di capitali stranieri) che segno tangibile degli albori di una disciplina specifica circa l'insolvenza del mercante⁵. Difatti la stessa possibilità di imprigionare il debitore insolvente venne poi estesa anche ai non mercanti dallo statuto di Westminster del 1352⁶, che introdusse il cd. *capias ad satisfaciendum* (il comando allo sceriffo di imprigionare il debitore sino a quando il debito fosse stato ripagato⁷).

Sino al tardo Quattrocento⁸ in effetti in Inghilterra non c'era nulla di simile all'*actio pauliana*: il mercante in difficoltà poteva semplicemente donare ad un complice i propri beni senza che nulla gli si potesse opporre⁹, a meno che non si provasse che la donazione fosse stata fatta con lo specifico intento di frodare i propri creditori¹⁰. Anche in quel caso, tuttavia, riuscire ad ottenere l'esecuzione di un *writ* (nella fattispecie, solitamente un *writ* di *debt*) non era semplice, specie perché il diritto d'asilo garantiva santuario al debitore che non volesse o non potesse pagare¹¹. Il creditore che riusciva ad acciuffare il debitore, poi, lavorava solo per sé: il soddisfacimento dei crediti, in altre parole, avveniva su base esclusivamente individuale. Nell'assenza di alcun meccanismo concorsuale, quando una corte condannava un debitore, lo condannava solo nei confronti della parte attrice che aveva promosso (e pagato) la causa.

Il primo statuto in tema di fallimento in Inghilterra risale al 1543¹². Si tratta di una legge verbosa nella forma ma molto scarna e lacunosa nella sostanza,

⁵ Questi ed altri accorgimenti, insomma, sarebbero stati eminentemente «scorciatoie» processuali per venire incontro alle esigenze della classe mercantile, ma sempre all'interno della *common law* e non al di fuori di essa: sul punto si veda per tutti J.H. Baker, *The Law Merchant and the Common Law before 1700*, in «Cambridge Law Journal», XXXVIII (1979), pp. 295-322

⁶ 25 Edw 3 st. 5 c. 17.

⁷ Plucknett, *Concise History*, cit., p. 390; Holdsworth, *A History of English Law*, VIII, cit., p. 231.

⁸ Più precisamente, sino al 1487: 3 Henry VII, c. 4.

⁹ Levinthal, *Early History*, cit., pp. 10-11.

¹⁰ 5 Edward III, c. 6 (1376).

¹¹ Sotto Riccardo II infatti venne approvata una norma che consentiva specificamente di aggredire i beni del debitore che si fosse avvalso del diritto d'asilo in sua assenza, ma solo dopo aver proclamato per cinque settimane consecutive, una volta alla settimana, all'ingresso del luogo protetto dal diritto d'asilo il credito vantato dall'attore (più precisamente, il *writ* di *debt* da questi esperito) e l'ordine di apprendere il debitore (con il *writ* di *capias*): 2 Richard II, st. 2, c. 3 (1379).

¹² «An Act against such persons as do make bankrupts», 34 & 35 Hen. 8, c. 4 (1543). Amplia bibliografia sullo statuto in C.J. Tabb, *The Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge*, in «American Bankruptcy Law Journal», LXV (1991), pp. 325-372, 330, nota 21.

rivolta soprattutto a colpire chi fuggisse per non rispondere dei propri debiti¹³, si rifugiasse nella propria dimora (sino ad allora, sostanzialmente inviolabile¹⁴), o cercasse comunque di occultare dolosamente i propri beni¹⁵. L'importanza del tentativo di fuga nel definire lo scopo dello statuto è dovuta tanto a modelli stranieri¹⁶ quanto, e forse più incisivamente, al retaggio di antichi statuti inglesi¹⁷. Lo statuto del 1543 non solo raddoppiava l'entità della pena comminata

¹³ A tal proposito l'incipit dello statuto lascia pochi dubbi: «where divers and sundry persons, craftily obtaining into their hands great substance of other men's goods, do suddenly flee to parts unknown, or keep their houses, not minding to pay or restore to any their creditor, their duties, but at their own wills and pleasures consume debts and the substance obtained by credit of other men, for their own pleasure and delicate living, against all reason, equity, and good conscience ...». Cfr. Levinthal, *Early History*, cit., p. 1. È stato ipotizzato che lo statuto non si applicasse nel caso di semplici debitori i quali, senza alcuna frode o malizia, semplicemente non riuscissero a pagare i propri debiti (ivi., p. 14; E. Kadens, *The Last Bankrupt Hanged: Balancing Incentives in the Development of Bankruptcy Law*, in «Duke Law Journal», LIX (2010), pp. 1229-1319, 1240, nota 39). Già nel Seicento Malynes ricordava lo statuto enriciano come la misura volta a colpire proprio (e soltanto) i debitori fuggiaschi: Gerard Malynes, *Consuetudo vel Lex Mercatoria, or The Ancient Law-Merchant divided into three Parts: According to the Essentiall Parts of Trafficke. Necessary for all Statesmen, Iudges, Magistrates, Temporall and Civile Lamyers, Mint-men, Merchantes, Marriners, and all others negotiating in all places of the World ...*, London, printed by Adam Islip, 1629, cap. 44, p. 227.

¹⁴ Sul «keeping house» si rimanda ad I. Treiman, *Escaping the Creditor in the Middle Ages*, in «Law Quarterly Review», XLIII (1927), pp. 230-237, 233. Si veda anche E. Anthony, *A Debtor's House is his Castle against Civil Process*, in «Kansas Law Journal», III (1886), pp. 294-315, spec. 314-315. Nel 1540 l'ambasciatore francese a Londra, Charles de Marillac, scriveva a Francesco I di come un mercante di Londra, gravemente indebitato con alcuni mercanti di Tolosa, si fosse barricato in casa per non pagare. Questo, spiegava Marillac al suo sovrano, è in Inghilterra chiaro segno di bancarotta: J. Gairdner e R.H. Brodie (curr.), *Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII*, XV, London 1896, p. 39 (lettera del 28.1.1540).

¹⁵ M. Quilter, *Bankruptcy and Order*, in «Monash University Law Review», XXXIX (2013), pp. 189-212, esp. 196-197.

¹⁶ Soprattutto lo statuto di Carlo V del 1531 per il Brabante, volto a colpire i debitori che, per non pagare i loro creditori, fuggivano via lasciando debiti insoluti. È probabile immaginare un'influenza delle precedenti ordinanze municipali di Anversa (la città più ricca delle province asburgiche). Cfr. C.G. Paulus, *Antwerp 1515 - A Big Bang in European Bankruptcy Law*, consultabile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3250320> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3250320>, (ultimo accesso: 1 Agosto 2022), pp. 1-20, spec. 3-8.

¹⁷ Il riferimento è anzitutto allo statuto di Edoardo III del 1351 (25 Edward III c. 23), specificamente indirizzato ai «Lombards», dove si introduceva una sorta di responsabilità solidale che probabilmente andava ben oltre all'appartenenza ad una stessa compagnia, e si basava sulla provenienza geografica. L'idea del bancarottiere come fuggiasco rimarrà a lungo: nel Seicento Edward Coke ad esempio spiega come il termine *bankrupt* non derivasse dal rompere il banco, bensì dalla combinazione dei termini *banque* e *route*, dunque dalla scia lasciata dal banchiere nel portare via i suoi averi: «we have fetched as well the name as the

al debitore che avesse cercato di occultare degli averi ai suoi creditori¹⁸, ma ne autorizzava anche l'imprigionamento, su richiesta del creditore, previa autorizzazione del Cancelliere¹⁹ e degli altri alti commissari (il Tesoriere, il Presidente del *Privy Council* (il consiglio ristretto della Corona²⁰), il *Lord Privy Seal*²¹ ed i *Chief Justices* di *King's Bench* e *Common Pleas*), o almeno da una commissione della quale facessero parte tre di loro²², sino a quando il debitore non avesse accettato di cedere i suoi averi ai creditori²³. Lo statuto prevedeva anche la possibilità di

wickedness of bankrupts from foreign nations; for banque in the French is mensa, and a banquer or exchanger is mensarius, and route is a sign or mark; as we say, a cart rout is the sign or mark where the cart hath gone; metaphorically, it is taken from him that hath wasted his estate and removed his banque, so as there is left but a mention thereof» (Coke, 4. Inst. 277).

¹⁸ 34 & 35 Hen. 8, c. 4, § 2: «... And if any such person or persons upon such examination do not disclose, plainly declare, and shew the whole truth of such things as he or they shall be examined of, concerning the premises, then every such person or persons so examined, and not declaring the plain and whole truth concerning the premises, upon due proof thereof to be made before the said lords therefore authorized, as is aforesaid, by witness, examination, or otherwise, as to the same lords shall seem sufficient in that behalf, shall lose and forfeit double the value of all such goods, chattels, wares, merchandizes, and debts by them or any of them so concealed, and not wholly and plainly declared and shewed; which forfeitures shall be levied and recovered by the said lords, having authority as is aforesaid, by such ways and means as to them shall seem requisite and convenient ...».

¹⁹ In questo saggio si è preferito rendere in italiano il termine *Chancellor* ma lasciare in inglese la *Chancery* per evitare ambiguità, svolgendo la *Chancery* il doppio ruolo di corte di *equity* e di cancelleria vera e propria (che, fra l'altro, emanava i *writs* – il cd. «latin side» della *Chancery*). Cfr. A.D. Hargreaves, *Equity and the Latin Side of Chancery*, in «Law Quarterly Review», LXVIII (1952), pp. 481-499.

²⁰ Benché non recente, una breve (e, scrivendo per un pubblico americano poco avvezzo alle peculiarità inglesi in materia, particolarmente chiara) sintesi storica sull'evoluzione della *curia regis* in Inghilterra nelle sue varie componenti può leggersi in G.B. Adams, *The Descendants of the Curia Regis*, in «The American Historical Review», XIII (1907), pp. 11-15.

²¹ A differenza del *Great Seal*, che doveva rimanere presso la *Chancery*, il *Privy Seal* poteva lasciare Londra (tanto che, nella precipitosa fuga seguita alla sconfitta presso Old Byland nel 1322, Edward II lo lasciò nelle mani degli scozzesi). Dopo la creazione, nella prima metà del Trecento, dell'ufficio del *Keeper of the Privy Seal*, l'uso di questo sigillo venne progressivamente esteso a tutti gli atti non giudiziari – in pratica il *Privy Seal* finì per suggellare ogni atto politico ed amministrativo del governo, e la persona alla quale esso veniva affidato, il *Lord Privy Seal*, divenne quindi una delle figure più importanti all'interno del *Privy Council*.

²² Lo statuto richiedeva pleonasticamente che, di questi tre, almeno uno fosse il Cancelliere, il Tesoriere, il Presidente del *Privy Council* o il *Lord Privy Seal* – in effetti, così, nominando tutti i componenti della commissione salvo i due *Chief Justices*: 34 & 35 Hen. 8, c. 4, § 1.

²³ 34 & 35 Hen. 8, c. 4, § 4. Cfr. Cohen, *Imprisonment for Debt*, cit., pp. 155-156.

revocare alienazioni fraudolente²⁴, di convocare ed esaminare chiunque fosse sospettato di aver preso parte a tali alienazioni o potesse fornire informazioni a tale riguardo²⁵ e (parrebbe, ad insindacabile giudizio del Cancelliere e degli altri commissari) punire con ammende o reclusione chiunque fosse trovato colpevole nell'aver aiutato il bancarottiere a fuggire o a portare all'estero alcun bene²⁶. Il patrimonio del debitore veniva distribuito in proporzione al credito vantato da ciascun creditore²⁷. Al fallito non restava letteralmente nulla: soltanto a Settecento inoltrato (nel 1732) ci si preoccupò di lasciargli quantomeno di che vestirsi²⁸.

Simile disciplina strideva con le normali regole di *common law*, decisamente meno rigide verso i debitori insolventi. Anzitutto, nella *common law* le maglie procedurali erano alquanto larghe, tanto perché certi beni intangibili²⁹

²⁴ 34 & 35 Hen. 8, c. 4, § 4.

²⁵ *Ibid.*, § 2.

²⁶ *Ibid.*, § 5: «... And that also every person or persons, that shall willingly help to aid, embezzle, or convey any such person or persons, their said goods, chattels, wares, or merchandizes, out of this realm, and other the King's dominions, into any foreign realm or place, knowing the said person or persons to depart or withdraw themselves, or convey their said goods, chattels, wares, and merchandizes, for the cause and intent aforesaid, shall suffer such pains by imprisonment of their bodies, or pay such fine to our sovereign lord the King, his heirs or successors, as to the said lords, having authority by virtue of this present act, shall seem meet and convenient for their said offence or offences.»

²⁷ 34 & 35 Hen. 8, c. 4, § 1: «... for true satisfaction and payment of the said creditors; that is to say, to every of the said creditors, a portion, rate and rate like, according to the quantity of their debts.» È dubbio se quello che finirà poi per venire chiamato *pari passu principle* esistesse già nella *common law* prima di questo statuto. La sua presenza in altre corti inglesi, soprattutto quella della *Admiralty*, potrebbe infatti essere dovuta all'utilizzo del diritto romano, nota peculiarità di tale corte: *Goodwyn v Lappage* (1538), in R. Marsden (cur.), *Select Pleas in the Court of the Admiralty*, I, London 1892 [Publications of the Selden Society, VI], pp. 69-70. Cfr. L.M. Friedman e T.F. Niemira, *The Concept of the Trader in Early Bankruptcy Law*, in «Saint Louis University Law Journal», V (1958), pp. 223-249, 224. Viceversa, dopo lo statuto enriciano ed il suo successore del 1571 (di cui si vedrà tra poco), il *pari passu principle* diverrà un caposaldo della materia: si veda per tutti *Smith v Mills* (1584) 2 Co. Rep. 25, 76 Eng. Rep. 441.

²⁸ 5 Geo. II, c. 30, § 1.

²⁹ Per la precisione, *choses in action*: quegli assetti immateriali (come conti bancari, lettere di cambio ed altri titoli di credito, etc.) insuscettibili di apprensione per mancanza di corporeità, che possono essere ottenuti soltanto tramite specifica azione legale. Essendo le banconote, in ultima analisi, uno sviluppo delle lettere di cambio, anch'esse finirono per essere incluse nell'ambito delle *choses in action*.

sfuggivano all'esecuzione coattiva³⁰, quanto per l'inviolabilità della dimora del debitore³¹ e di tutto quel che era connesso alla sua persona: ogni cosa che poteva essere portata addosso – finanche i gioielli – non poteva essere sequestrata³². Ecco che proprio la relativa lassità dell'esecuzione forzata in *common law*, paradossalmente, rendeva spesso necessario l'imprigionamento per debiti. Ma richiedere l'imprigionamento per debiti del proprio debitore (con il *capias ad satisfaciendum*) non era compatibile con alcun altro rimedio: il creditore che optava per la persona del debitore, insomma, non poteva aggredirne anche i beni³³. Questo rendeva il *capias* uno strumento potenzialmente rischioso per il creditore stesso: se infatti il debitore avesse trasferito dei beni a terzi, avrebbe poi potuto vivere in relativo agio in carcere (potendosi permettere di pagare vitto e vestiario) sino a quando il creditore non fosse stato disposto a rinegoziare il proprio credito³⁴. Se comparato con l'esecuzione forzata ordinaria, dunque, lo statuto del 1543 appariva decisamente draconiano.

Nella redazione di questo statuto non è improbabile immaginare un'influenza delle ordinanze emanate da Carlo V nel 1531 per il Brabante, e quindi anche per Anversa, centro commerciale tra i più significativi d'Europa e, soprattutto dalla seconda parte del regno di Enrico VIII in poi, il più importante nei rapporti commerciali con il sud-ovest dell'Inghilterra (anzitutto con Londra)³⁵. Le stesse ordinanze del 1531 vennero poi riviste ed estese agli interi territori del Belgio asburgico nel 1540. Anche se difficile da provare con chiarezza, questa possibile influenza potrebbe ravvisarsi in alcuni elementi dello statuto inglese, quali la distribuzione dei beni in proporzione ai crediti vantati e l'uso del termine «*bankrupt*» nel titolo stesso dello statuto³⁶.

Lo statuto enriciano consentiva ai creditori di lasciare in prigione il debitore sino a quando non avesse pagato il suo intero debito, ma non forniva garanzia

³⁰ Il problema rimase sino al diciannovesimo secolo: W.J. Jones, *The Foundations of English Bankruptcy: Statutes and Commissions in the Early Modern Period*, in «Transactions of the American Philosophical Society», LXIX (1979), pp. 1-63, 13.

³¹ *Supra*, nota 14.

³² G.P. Costigan, *Those Protective Trusts Which Are Miscalled 'Spendthrift Trusts' Reexamined*, in «California Law Review», XXII (1934), pp. 471-498, 478-479.

³³ *Ibid.*; Holdsworth, *A History of English Law*, VIII, cit., p. 231.

³⁴ Holdsworth, *loc. cit.*, pp. 231-233.

³⁵ Ancora insuperato è sul tema il lavoro di H. Van der Wee, *The growth of the Antwerp market and the European economy: fourteenth-sixteenth centuries*, The Hague 1963, spec. 177 ss.

³⁶ Paulus, *Antwerp 1515*, cit., p. 10. Sull'effettiva influenza dello statuto di Carlo V su quello di Enrico VIII l'autore tuttavia sembrerebbe ondivago, soprattutto per via della possibilità di imprigionare il debitore, presente nello statuto di Carlo V ma assente in quello inglese (ivi, p. 11).

alcuna per il caso in cui, una volta estinto il credito di chi avesse promosso il giudizio, un altro creditore si fosse fatto avanti richiedendo nuovamente l'imprigionamento del debitore. Malgrado la severità della misura, è legittimo dubitare dei risultati: non essendo il mantenimento del prigioniero per debiti affare della Corona bensì questione privata tra questi ed i suoi creditori³⁷, l'unico modo che un prigioniero sprovvisto di benefattori avesse per sopravvivere era proprio di occultare ai creditori parte delle sue sostanze per pagare cibo e vestiario ai carcerieri³⁸. Per quanto ferrea, peraltro, la disciplina introdotta dallo statuto del 1543 presentava delle gravi lacune. Anzitutto, lo statuto mirava a creare sì un concorso tra creditori (concorso prima del tutto inesistente)³⁹ ma soltanto tra coloro che avessero promosso azione contro il debitore insolvente, in quanto nessuna forma di pubblicità era prevista. In secondo luogo, come detto, il fallito non era riabilitato sino a quando tutti i suoi debiti fossero stati ripagati per intero⁴⁰. Ancora, l'ambito di applicazione dello statuto non era ristretto ai soli mercanti, ma a qualsiasi debitore disonesto (e, naturalmente, la disonestà era presunta nel non pagare i debiti⁴¹). In ultimo, e soprattutto, lo statuto non disciplinava il proprio concreto funzionamento; semplicemente, esso consentiva ad un piccolo comitato che riuniva i ministri più potenti della Corona insieme ai vertici delle corti regie di decidere il da farsi («*take order*») nel caso di insolvenza di un mercante, senza nulla aggiungere.

La mancanza di ogni indicazione concreta della procedura da seguire, insieme all'improbabile circostanza che le massime autorità del regno⁴² si

³⁷ *Manby v Scott* (1663) 1 Mod. 124, 132, 86 Eng. Rep. 781, 786 (Ex.).

³⁸ Kadens, *Last Bankrupt Hanged*, cit., pp. 1243-1244.

³⁹ A tal proposito è molto significativo il testo di Henry Brinklow, *Complaynt of Roderyck Mors* (J.M. Cowper cur., London 1874), che si pensa sia stato pubblicato proprio l'anno precedente allo statuto del 1543. Dal breve cap. XVII (significativamente intitolato «Of particular tachmentes, that all creditors may have pownd and pownd alyke, whan any man falleth in pouerty») emerge chiaramente come il criterio allora applicato fosse quello del cf. *first come, first served* («first come, first seruyd, so one or ii shall be all payd, and the rest shal haue nothyng», ivi, p. 41).

⁴⁰ 34 & 35 Hen. 8, c. 4, § 6. Sul punto vedasi soprattutto Kadens, *Last Bankrupt Hanged*, cit., pp. 1240-1242.

⁴¹ Jones, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., p. 17.

⁴² È anche vero che, come già osservato, lo statuto consentiva anche a «solo» tre dei sei grandi ufficiali espressamente nominati di riunirsi e decidere. Ma anche questo parrebbe di difficile realizzazione, a meno che una delle parti in causa non avesse goduto di eccezionali connessioni politiche ovvero, forse, che si ricorresse allo statuto solo molto raramente. Quest'ultima ipotesi non è del tutto implausibile: è stato suggerito che il numero di casi di bancarotta tra seconda metà del Cinquecento e primi decenni del Seicento (periodo nel quale, si supporrebbe, siano stati più frequenti rispetto alla metà del Cinquecento, a motivo della

riunissero di buon grado per decidere su come meglio procedere alla vendita dei beni di ogni singolo mercante in difficoltà ogniqualvolta un altro mercante ne facesse domanda, hanno portato alcuni studiosi a mettere in discussione la concreta operatività di questo statuto⁴³. Se la farraginosità del suo impianto normativo sembra evidente, vi sono tuttavia alcune indicazioni che sia stato effettivamente utilizzato, seppur sporadicamente. La prima è l'invito rivolto dal *Privy Council* al *Mayor* di Exeter nel 1552 ad applicare lo statuto contro un debitore che, per non pagare i suoi debiti, non usciva più di casa⁴⁴. Provenendo dal *Privy Council*⁴⁵, un simile invito suonava più come un ordine: dunque il governo si aspettava che lo statuto ricevesse attuazione pratica. Questo primo caso, tuttavia, potrebbe non essere risolutivo: se lo statuto fosse stato di semplice attuazione non vi sarebbe stato bisogno dell'intervento della Corona, a meno che l'inerzia delle autorità locali non fosse intenzionale (cosa in effetti non improbabile). Più importante è un secondo caso, di cinque anni successivo al primo. Nel 1557 il *Privy Council* venne infatti nuovamente coinvolto in un problema fallimentare, questa volta di grosse proporzioni (i debiti ammontavano ad almeno £ 12.000), dove alcuni creditori avevano soddisfatto il loro credito sul patrimonio del fallito con strumenti ordinari (dunque non lo statuto del 1543), rifiutando di dividerli proporzionalmente con gli altri creditori, «contrariamente allo scopo ed alla *ratio* del detto statuto»⁴⁶. Per questo motivo, il *Privy Council*

grande crescita economica e sviluppo della classe mercantile durante il regno di Elisabetta I) non fosse più di dieci all'anno in media: Jones, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., p. 5. Più difficile fare stime per il periodo precedente, a motivo dell'assenza di dati per gli anni che separano lo statuto del 1543 dal successivo, che andremo adesso ad esaminare, del 1571.

⁴³ Levinthal, *Early History*, cit., p. 15; Kadens, *Last Bankrupt Hanged*, cit., p. 1243.

⁴⁴ APC, IV, p. 116 (29.8.1552). Il *Privy Council* invitava il *Mayor* di Exeter «to cause the Statute of Bankerupt to be executed» nei confronti di un debitore che, a fronte di un debito di £ 84, «nowe kepeth his house».

⁴⁵ Peraltro, un *Privy Council* nel quale sedeva chi, *de facto*, controllava il regno durante la seconda parte della reggenza di Edoardo VI – John Dudley, duca di Northumberland.

⁴⁶ La violazione dello statuto da parte di quei creditori che si erano soddisfatti sul patrimonio del debitore è più volte reiterata nella petizione: «... the Creditores ... made ther complayntes in wrytinge to and afore the Lorde Chauncelore of Englande then being and others of the saide late kinge's pryvie Counsell to have had satisfacione of the lande, tennementes, goodes, cattels, monny, wares, debtes and merchaundises of the saide debtors, that is to saye with porciones rate and rate like accordinge to the forme of the said statute in that case provided ... But by reasone that certeyne of the saide Creditoures had gotten into their possessions by Atachementes, condemptaciones and otherwise by Covyn sythence the Complaynte in wrytinge made vnto the saide lords contrarye to the intent and trewe meaning of the saide statute diverse goode wares and merchaundises belonging to the saide Jhonsons and Saunders [i debtors] ... which they refused to bringe to equall devision amongst all the reste of the saide Creditors according to the trewe meaning and forme of the saide statute. ...». SP

chiese a Cancelliere, Tesoriere e *Lord Privy Seal* (tre membri del *Privy Council* menzionati nello statuto del 1543) di «disporre in questa faccenda secondo il detto statuto»⁴⁷. Così, Cancelliere, Tesoriere, *Lord Privy Seal* e *Chief Justice* del *Common Pleas* (quattro dei sei grandi ufficiali menzionati dallo statuto)⁴⁸ firmarono un decreto col quale si ordinava la distribuzione del patrimonio del debitore bancarottiere in proporzione alle somme vantate da ciascun creditore «sulla base del detto statuto»⁴⁹. A tal fine il decreto nominava dei commissari (tre *Aldermen* di Londra, due *common lawyers* e due mercanti) che avrebbero dovuto ricevere l'intero patrimonio del debitore e quindi procedere alla sua divisione proporzionale tra tutti i creditori sulla base dello statuto⁵⁰, avvertendo anche che ogni resistenza sarebbe stata neutralizzata dal Cancelliere, pronto ad emettere *subpoena* ed *injunctions* contro chiunque avesse loro disubbidito⁵¹. Se lo statuto del 1543, quindi, non rimase lettera morta, è tuttavia innegabile che ebbe scarso successo, frutto in tutta probabilità della farraginosità del suo operare.

11/11, *fol.* 20r (18.6.1557). Lo statuto in realtà non viene mai nominato, ma il documento si apre con una breve narrazione di come i debitori (che forse appartenevano alla corporazione dei *Goldsmiths* di Londra) avessero «rotto i loro banchi e uffici di credito, divenendo bancarotti» («Wheare as in the late tyme of kinge Edwarde the vith John Johnsonsone and Richerde Johnsonsone breake their Bankes and Occupyinges of Credit and became Bankruptes», *ibid.*).

⁴⁷ «... And forasmuche as the saide Creditores according to the saide statute have also put ther complaynte in wrytinge to the moste reverent Father in god Nicholas Archebisshoppe of yorke lorde Chauncelor of Englande, the right honourable henry Earle of Arundell lorde Stewerde of the Quene's moste honorable housholde and to the right honnorable Wylliam lorde Pagett of Beawdeserte [Beaudesert] and lorde Prevy seale for and in the Contynuaunce of all their former complayntes and seutes to have order taken herin according to the saide statute ...», *ivi*, *fol.* 20v.

⁴⁸ Nicholas Health, arcivescovo di York e Cancelliere, presiedeva il *Privy Council*. Mancava quindi il solo *Chief Justice* del *King's Bench*, numero più che sufficiente dato che lo statuto del 1543 richiedeva il consenso di almeno tre dei sei grandi ufficiali.

⁴⁹ «[I]rustinge in th'ende and release of th'auctorytie geven by the saide statute are therby colluded and deceived not onely against right reasone and conscience. But also contrarye to the trewe meaning and eff[ect]e of the saide statute, we the saide lorde Chauncelor, [lord] Stewarde ad Lorde Prevy Seale ... and Sir Robert Broke knight cheefe Justice of the comen [*sic*] benche at Westminster by ve[r]tue of the saide statute do order by these presentes that all the renntes, fees, Offices goodes, Cattells, wares, debtes and mercnaundises of the saide debtors shall stande and be ... d[ev]id[ed] by porciones rate and rate like according to the saide st[atu]te. ...», *ibid.* (i margini del documento sono incompleti, dunque le parentesi quadre).

⁵⁰ *Ivi*, *fol.* 20v-21r.

⁵¹ *Ivi*, *fol.* 21r. Per ordine del Cancelliere, il decreto infine concedeva anche una *injunction* contro ogni procedimento in corso presso altre corti contro gli stessi debitori, onde costituire i commissari quale unica autorità per qualsiasi credito vantato contro quelli: *ivi*, *fol.* 21r-v.

2. La riforma elisabettiana ed il suo inasprimento con Giacomo I

Alcuni dei problemi dello statuto del 1543 vennero corretti nello statuto successivo, del 1571 (13 Elizabeth I, c. 7⁵²). Anzitutto, questa volta lo statuto si dichiarava espressamente applicabile soltanto ai mercanti, cioè a chi svolgesse attività di compravendita per professione⁵³, anche se ne limitava l'applicazione ai sudditi della corona o a chi dimorasse stabilmente nei suoi domini⁵⁴, e specificava meglio come l'«atto di bancarotta» (*act of bankruptcy*) che ne consentiva l'applicazione non consistesse soltanto nella fuga o nel trincerarsi in casa (come invece recitava lo statuto precedente), ma anche nel lasciarsi volontariamente imprigionare senza legittima causa⁵⁵, «con l'intento o scopo di frodare e ledere chiunque dei propri creditori»⁵⁶. In secondo luogo, e soprattutto, anziché

⁵² Formalmente lo statuto del 1571 non aboliva quello del 1543, ed in effetti alcuni dei (pochissimi) riferimenti che abbiamo all'attuazione pratica dello statuto del 1543 risalgono a quando il secondo statuto era stato già promulgato. Si tratta di un caso del 1595, dove i creditori di due soci insolventi erano tredici: sette inglesi e sei stranieri: la nazionalità di quest'ultimi, si notava nel processo, non precludeva la loro partecipazione ad esso, visto che lo statuto del 1543 non faceva distinzione tra inglesi e stranieri: Jones, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., p. 18.

⁵³ Lo statuto specificava infatti che il bancarottiere dovesse essere a «Merchant or other Person using or exercising the Trade of Merchandize by way of Bargaining, Exchange, Rechange, Bartry, Chevisance, or otherwise, in Gross or by Retail, or seeking his or her Trade of Living by Buying and Selling», 13 Eliz. I, c. 7, § 1. Sul punto Friedman e Niemira, *The Concept of the Trader*, cit., p. 225.

⁵⁴ «[B]eing Subject borne of this Realme or of any the Queenes Domyions, or Denizen», 13 Eliz. I, c. 7, § 1. Lo statuto stesso (sempre al § 1) si dichiarava esplicitamente non applicabile ai mercanti stranieri non residenti – che quindi non avrebbero potuto beneficiare, quali creditori, della distribuzione proporzionale dei beni del bancarottiere.

⁵⁵ Il riferimento è qui chiaramente al *capias ad satisfaciendum*, che non poteva essere esperito da più di un attore alla volta: J.H. Baker, *An Introduction to English legal history*, V ed., Oxford 2019, p. 74. Sicché bastava che un complice del debitore ottenesse un simile *capias*, e non si dichiarasse mai soddisfatto dal presunto debitore (che, nel frattempo, si sarebbe ben guardato dall'eccepire l'insussistenza del debito), affinché il debitore riuscisse a sfuggire *sine die* ai suoi creditori.

⁵⁶ «[T]o th'entent or purpose to defraud and hinder any of his or her creditors», 13 Eliz. I, c. 7, § 1. Anche se il precedente statuto non aveva menzionato espressamente debitori di sesso femminile, nulla lascia supporre che il silenzio fosse intenzionale. Anche in Italia d'altronde certi statuti mercantili parlavano espressamente di mercanti di sesso femminile: cfr. M. Fortunati, *Mogli e donne di fronte ai creditori nell'età del diritto comune*, in A. Legnani Annichini e N. Sarti (curr.), *La giurisdizione fallimentare. Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2011, pp. 37-55, 52-53.

chiamare le massime autorità dello stato a prendere i provvedimenti del caso, lo statuto consentiva la creazione di un gruppo di commissari per ciascun caso di bancarotta⁵⁷. L'introduzione di questi commissari è la grande novità dello statuto elisabettiano, una novità destinata a divenire l'elemento portante dell'intera disciplina fallimentare per secoli a venire.

I commissari erano dei privati cittadini, nominati *ad hoc* dal Cancelliere, e – proprio come i moderni curatori fallimentari – pagati dai proventi della liquidazione del patrimonio del fallito⁵⁸. I commissari non dovevano decidere all'unanimità, la maggioranza assoluta era sufficiente⁵⁹. Essi godevano di ampi poteri, tanto sulla persona del bancarottiere dovunque questi fosse (e dunque, non solo a casa propria⁶⁰ ma addirittura – e qui i risvolti secolari delle riforme religiose di Enrico VIII si fanno fortemente sentire – anche laddove avesse invocato il diritto di asilo in un edificio religioso⁶¹), quanto sui suoi beni, dando ai commissari la più ampia facoltà di aggredirli a prescindere dal titolo (oneroso o gratuito)

⁵⁷ 13 Eliz. I, c. 7, § 2 («the Lord Chauncelor of England or Lord Keeper of the Greate Seale of England for the tyme being, upon everye Complaynte made to hym in wryting againste any suche person or persons being Bankrupt as is before defined, shall have full power and authoritie by Comission under the Greate Seale of England, to name assigne and appoynte such wyse and honest discrete persons as to hym shall seeme good»).

⁵⁸ Kadens, *Last Bankrupt Hanged*, cit., p. 1243. Anche a causa degli scarsi controlli sul loro concreto operato, l'onestà dei commissari nello svolgimento dei loro compiti non era sempre specchiata. Giunto al titolo «Bankrupts», il manuale di Lord Nottingham (Cancelliere dal 1675 al 1682) dedica un intero paragrafo alle eccessive spese dei commissari («which oftentimes swallow a great part of the bankrupt's estate»), suggerendo di non consentire il rimborso delle spese quando le loro riunioni si svolgano in una taverna (*Lord Nottingham's Manual of Chancery Practice*, tit. 18, n. 12 (D.E.C. Yale cur.), Cambridge 1965, p. 163).

⁵⁹ 13 Eliz. I, c. 7, § 5.

⁶⁰ Il principio dell'inviolabilità del «keeping house» era venuto meno con lo statuto del 1543: *supra*, nota 14.

⁶¹ 13 Eliz. I, c. 7, § 2 e 9. Il bancarottiere che continuasse a latitare dopo cinque proclami fatti nel giorno di mercato nel luogo o luoghi della sua abituale dimora veniva bandito insieme a chiunque gli avesse prestato aiuto (13 Eliz. I, c. 7, § 8). Quella che potrebbe sembrare una (piccola) apertura nei confronti del bancarottiere (che invece era dichiarato immediatamente bandito nel momento in cui fuggiva fuori dai territori della corona) era al contrario diretta contro chi volesse invocare il diritto d'asilo, e dunque si trovasse ancora su suolo inglese. Lo statuto Elisabettiano riduceva infatti in modo drastico il diritto d'asilo, consentendolo solo a chi non lo richiedesse allo scopo di defraudare i creditori, 13 Eliz. I, c. 7, § 1. Cfr. Malynes, *Lex Mercatoria*, cit., cap. 44, p. 225. Nella prassi, tuttavia, il diritto di asilo continuò ad essere applicato in Inghilterra – benché con singolare mancanza di uniformità sul territorio – sino al Settecento: N. Stirk, *Arresting Ambiguity: The Shifting Geographies of a London Debtors' Sanctuary in the Eighteenth Century*, in «Social History», XXV (2000), pp. 316-329.

con cui fossero passati a terzi⁶². Qualsiasi terzo poteva essere chiamato dai commissari a giustificare il possesso di beni in precedenza appartenuti al bancarottiere⁶³; tanto il rifiuto di giurare quanto la semplice reticenza nel rispondere (o il sospetto di reticenza – il che è lo stesso, visto che erano sempre i commissari a decidere se vi fosse reticenza) erano puniti con un’ammenda pari al doppio del valore dei beni di sospetta provenienza⁶⁴. A motivo dell’ampiezza dei poteri concessi ai commissari, lo statuto affidava al Cancelliere il controllo sul loro operato⁶⁵.

Rimaneva tuttavia l’assenza di distinzione alcuna tra bancarotta fraudolenta e semplice insolvenza⁶⁶. Così, le finalità squisitamente afflittive delle disposizioni in tema di bancarotta continuavano ad incoraggiare il debitore ad occultare quanto più possibile i propri averi anziché cooperare con i commissari⁶⁷. Proprio come nello statuto del 1543, infine, la conclusione della procedura non

⁶² 13 Eliz. I, c. 7, § 2. Il testo dello statuto non specifica un momento a partire dal quale le alienazioni a terzi siano da reputarsi presuntivamente fraudolente. Non senza una certa ambiguità, esso da un lato colpisce ogni alienazione fatta a qualsiasi titolo dopo la bancarotta, e dall’altro sembra anche applicarsi ai beni che il bancarottiere avesse prima della bancarotta («all his or her Landes Tenementes Heredytamentes, as well Copy or Customary holde as Freehold, which he or she shall have in his or her owne Ryght before he or she became Bankrupt», *ibid.*) – senza tuttavia individuare né un limite temporale né uno specifico criterio in base al quale colpire tali alienazioni.

⁶³ «[T]he said Comissioners or the moste parte of them shall by vertue hereof and of the said Comission have full Powre and Authoritie to send for and call before them, by such processe wayes or meanes as they shall thynke convenyent by theyr dyscretions, all & everie suche person and persons so *knowne suspected or supposed* to have any suche Goodes Catteltes Wares Marchaundizes or Debtes in his or theyre Custody Use Occupation Kepyng or Possession, or *supposed or suspected* to be indebted to such Offendor or Offendours», 13 Eliz. I, c. 7, § 5 (enfasi aggiunta).

⁶⁴ 13 Eliz. I, c. 7, § 5. Nel caso di ammenda pari al doppio del valore dei beni, la somma eccedente il loro valore andava divisa a metà tra la Corona ed i poveri (ivi, § 7).

⁶⁵ 13 Eliz. I, c. 7, § 2 (1571).

⁶⁶ Tale assenza sarebbe perdurata ancora a lungo. Si veda per esempio la prefazione al trattato di Thomas Goodinge sul diritto fallimentare, *The Law against Bankrupts, or, a Treatise Wherein the Statutes against Bankrupts are Explained, by Several Cases, Resolutions, Judgments and Decrees, both at Common Law and in Chancery ...*, London, printed for Richard Southby at the Golden-Fleece, over against the Inner-Temple-Gate in Fleet-Street, 1694: «A Bankrupt, by Fraud, I always hated. I mean one that breaks on purpose to raise a Fortune by the ruin of others; tho’ my Charity and Reason will induce me to believe such are not very ordinary. ... If such Monsters are to be found, I conceive our Laws are not severe enough against them. But I regret the proceedings against Bankrupts by Accident (if we must allow of that distinction) and am sorry they are involved in the same Penalties».

⁶⁷ Sul punto si veda Kadens, *Last Bankrupt Hanged*, cit., p. 1247, nota 82.

comportava l'estinzione dei debiti non pagati per intero: anzi, il nuovo statuto dedicava due paragrafi al tema, ribadendo che ogni creditore in tutto o in parte insoddisfatto manteneva il diritto di rivalersi sul bancarottiere in futuro (anche su eventuali beni acquisiti successivamente alla conclusione della procedura), disponendo espressamente come l'unico creditore cui tale diritto era precluso fosse proprio quello che dalla procedura fallimentare uscisse soddisfatto del suo intero credito⁶⁸.

La convinzione che l'inasprimento delle pene contro la persona del bancarottiere aumentasse l'efficienza della procedura fallimentare non tramontò con i Tudor. Uno statuto emanato poco dopo l'accessione del primo Stuart al trono inglese, Giacomo VI di Scozia e I d'Inghilterra, nel 1604 (1 James I, c. 15) introduceva diverse modifiche alla disciplina fallimentare dello statuto elisabetiano⁶⁹, inasprendola ulteriormente. Lo statuto ampliava il potere dei commissari di trasferire e distribuire ai creditori beni che il bancarottiere avesse fraudolentemente alienato⁷⁰, senza tuttavia dare a quest'ultimo incentivo alcuno a collaborare se non la paura delle conseguenze del non farlo. Difatti con questo statuto la mancata cooperazione con i commissari diveniva motivo di incarcerazione del bancarottiere⁷¹, e le risposte mendaci, se fatte con intento di ledere i creditori (intento, chiaramente, valutato dai commissari), divenivano reato penale sanzionato con punizioni corporali molto severe⁷². Potevano finire in prigione anche terzi sospettati di avere occultato a qualsiasi titolo (anche oneroso) beni del fallito quando – sempre a giudizio dei commissari – non si fossero mostrati sufficientemente disposti a cooperare⁷³, ed i semplici testimoni che avessero fornito risposte giudicate insoddisfacenti dai commissari potevano essere accusati del grave crimine di falso giuramento (*perjury*)⁷⁴.

⁶⁸ 13 Eliz. I, c. 7, §§ 9-10.

⁶⁹ A differenza dello statuto del 1571, che abrogava nei fatti (anche se non nella forma) pressoché integralmente lo statuto del 1543, quello del 1604 mostrava chiaramente di basarsi su quello del 1571, intendendo solo migliorarne il funzionamento. Questo si evince in maniera particolare dai §§ 5 e 10 del nuovo statuto.

⁷⁰ 1 Jac. I, c. 15, § 3.

⁷¹ *Ivi*, § 4.

⁷² *Ibid.* Il fallito veniva messo alla gogna, con un orecchio inchiodato ad essa per due ore, che poi veniva mozzato.

⁷³ *Ivi*, § 5.

⁷⁴ *Ivi*, § 6. Il riferimento era alla disciplina di *perjury* (falso giuramento) dello statuto del 1563, il quale, tra le altre cose, rendeva possibile punire la falsa testimonianza del teste proprio come *perjury* (sino a quel momento, la falsa testimonianza poteva al massimo essere punita come *maintenance*, il crimine di spingere altri a litigare in giudizio per motivi frivoli). Sul crimine di *perjury* nello statuto elisabetiano ed il suo sviluppo nel Seicento si veda anzitutto

Nel ventennio successivo, il progressivo incupirsi del quadro geopolitico europeo ed il correlato peggioramento dell'economia inglese, specialmente nel settore tessile⁷⁵, portarono ad una rinnovata pressione per l'inasprimento delle sanzioni contro i bancarottieri⁷⁶. Così, lo statuto del 1624 (21 James I, c. 19)⁷⁷ estese le stesse punizioni fisiche previste da quello del 1604 per le risposte mendaci del bancarottiere anche al caso in cui questi semplicemente rifiutasse di fornire informazioni sul proprio patrimonio, tentasse di occultarne una qualsivoglia porzione, di alienarlo fraudolentemente o comunque di voler frodare i creditori di un ammontare uguale o superiore a £ 20⁷⁸. Quest'ultimo punto è di particolare interesse per capire meglio l'approccio dello statuto del 1624: le alienazioni fraudolente di cespiti patrimoniali erano già state sanzionate da uno statuto elisabettiano coevo a quello sulla bancarotta⁷⁹, ma la sanzione comminata era la semplice invalidità dell'alienazione fraudolenta, non anche una pena fisica per chi l'avesse posta in essere. Le punizioni fisiche potevano essere insomma evitate solo se, ad assoluta discrezione dei commissari, il bancarottiere riuscisse a provare la propria buona fede, mostrando come l'impossibilità di ripagare i suoi

M.D. Gordon, *The Invention of a Common Law Crime: Perjury and the Elizabethan Courts*, in «American Journal of Legal History», XXIV (1980), pp. 145-170.

⁷⁵ Si veda per tutti J.D. Gould, *The trade depression of the early 1620's*, in «Economic History Review», VII (1954), pp. 81-90.

⁷⁶ W. Notestein, F.H. Relf e H. Simpson (curr.), *Commons Debates, 1621*, V, New Haven-London 1935, p. 457. Una breve sintesi delle conseguenze del quadro geopolitico sulle riforme fallimentari nei primi decenni degli Stuart in Jones, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., pp. 19-29.

⁷⁷ Lo statuto è a volte descritto come approvato nel 1623, ma in quell'anno il parlamento non venne convocato. Per antica consuetudine, gli statuti approvati dal parlamento in Inghilterra venivano retrodatati al giorno in cui quel parlamento si riuniva per la prima volta, ma il parlamento che approvò lo statuto in questione si riunì nel Febbraio 1624. La spiegazione più plausibile della data del 1623 è dunque anche la più banale: non indicare che si tratta del 1623 secondo il calendario giuliano, mantenuto in Gran Bretagna sino a tutto il 1751. Fu col passaggio al calendario gregoriano nel 1752 che si cambiò anche l'inizio dell'anno, anticipandolo dal 25 marzo al 1 gennaio. Il parlamento che approvò lo statuto sulla bancarotta (il quarto parlamento di Giacomo I) si riunì la prima volta il 13 febbraio 1623 secondo il calendario giuliano: quando fu approvato, dunque, lo statuto sulla bancarotta venne retrodatato a quella data, che effettivamente corrisponde al 1624 secondo il calendario gregoriano.

⁷⁸ 21 Jac. I, c. 19, § 7.

⁷⁹ 13 Elizabeth I, c. 5. Lo statuto (il *Fraudulent Conveyance Act*) non era rivolto specificamente ai mercanti. Per una visione d'insieme sul tema si rimanda a C. Ross, *Elizabethan Literature and the Law of Fraudulent Conveyance: Sidney, Spenser, and Shakespeare*, Aldershot 2003, pp. 29-41.

debiti fosse dovuta a «perdite fortuite»⁸⁰. Per buona misura, i commissari venivano anche autorizzati a disporre l'arresto del coniuge del bancarottiere, il cui silenzio o risposta mendace venivano puniti come falso giuramento⁸¹. Così, i poteri inquisitori dei commissari si rafforzavano di pari passo al grado di violenza che erano autorizzati ad esercitare, tanto sulla persona del bancarottiere quanto sulla sua abitazione⁸².

Neppure quest'ultimo statuto, tuttavia, si preoccupava di far cessare lo stato di bancarotta del debitore al termine della procedura, né provvedeva ad una maggiore pubblicità per garantire gli altri creditori⁸³. Al contrario, esso aumentava il novero dei casi in cui un debitore potesse essere dichiarato bancarottiere, aggiungendo agli *acts of bankruptcy* già previsti dai precedenti statuti anche la *mora debendi* per somme uguali o superiori a £ 100 dopo sei mesi dalla scadenza del debito⁸⁴. La pessima fama che continuava ad accompagnare l'idea stessa di

⁸⁰ Occorreva infatti persuadere i commissari «that he or she hath sustayned some casuall Losse, whereby he or she is disabled to pay what he or she then owed», 21 Jac. I, c. 19, § 7.

⁸¹ Ivi, § 5.

⁸² Era infatti adesso permesso ai commissari fare irruzione tanto nel negozio quanto nell'abitazione del bancarottiere e prelevare con la forza ogni cosa – sia le persone di fallito e consorte che qualsiasi bene, 21 Jac. I, c. 19, § 7. Lo statuto aveva moderato l'originaria proposta di legge portata in parlamento, che prevedeva di marchiare la bancarotta come vera e propria *felony*, per la quale era possibile comminare la pena di morte: Notestein, Relf e Simpson (curr.), *Commons Debates, 1621*, VII, cit., pp. 300-302.

⁸³ Lo stato del fallito nel Seicento è ben descritto da Daniel Defoe, *An Essay upon Projects*, London, Printed by R.R. for Tho. Cockerill, at the Three Legs in the Poultry, 1697, § *On Bankrupts*, pp. 194-195: «the Severities to the Debtor are unreasonable, and, if I may so say, a little inhuman; for it not only strips him of all in a moment, but renders him for ever incapable of helping himself, or relieving his Family by future Industry. If he 'scapes from Prison, which is hardly done too, if he has nothing left, he must starve, or live on Charity; if he goes to work, no man dare pay him his Wages, but he shall pay it again to the Creditors; if he has any private Stock left for a Subsistence, he can put it no where; every man is bound to be a Thief, and take it from him: if he trusts in the hands of a friend, he must receive it again as a great Courtesy, for that Friend is liable to account for it. I have known a poor man prosecuted by a Statute to that degree, that all he had left was a little Money, which he knew not where to hide; at last, that he might not starve, he gives it to his Brother, who had entertain'd him; the Brother, after he had his Money, quarrels with him to get him out of his House; and when he desires him to let him have the Money lent him, gives him this for Answer, I cannot pay you safely, for there is a Statute against you; which run the poor man to such Extremities, that he'd destroy himself.» Questa descrizione dello stato dei fatti non significa tuttavia che Defoe stesso fosse contrario all'imprigionamento per debiti in termini di principio: si vedano per tutti W.R. Owens e P.N. Furbank, *Defoe and Imprisonment for Debt: Some Attributions Reviewed*, in «The Review of English Studies», XXXVII (1986), pp. 495-502.

⁸⁴ 21 Jac. I, c. 19, § 2.

bancarotta, d'altronde, supportava pienamente la durezza della legge⁸⁵.

3. *Gli albori della procedura fallimentare inglese*

La procedura fallimentare che andava così delineandosi si incentrava sui commissari, sul cui concreto operare, tuttavia, sappiamo poco durante il primo secolo della loro esistenza⁸⁶. Il fatto che, dallo statuto elisabettiano in poi, la loro nomina (di pertinenza esclusiva del Cancelliere) avvenisse ad istanza di uno o più creditori⁸⁷ sembrerebbe suggerire che l'intero affare fosse considerato in ultima analisi questione di diritto privato. Parrebbe (ma anche qui il condizionale è d'obbligo) che tale nomina avvenisse su una rosa di candidati presentati dai creditori al Cancelliere, che ne sceglieva un numero basso ma dispari (tre o

⁸⁵ Per Edward Coke, che scriveva le sue *Institutes of the Lawes of England* nel periodo immediatamente successivo allo statuto del 1624 (i quattro volumi dell'opera furono pubblicati tra il 1628 ed il 1644), il bancarottiere «is called in Latin Decoctor, à Decoquendo, for consuming of his estate in riotous and delicate living». Difatti, prosegue Coke, lo statuto del 1543 trovava applicazione «when the English Merchant had rioted in three kinds of costlinesses, viz. Costly building, costly diet, and costly apparel, accompanied with neglect of his trade and Servants, and thereby consumed his wealth», Coke, 4. Inst. 277. Qualche anno prima, nel suo pamphlet contro l'immoralità dei londinesi, il drammaturgo Thomas Dekker spiegava come i bancarottieri «are the Rats that eat vp the prouision of the people: these are the Grashoppers of Egypt, that spoyle the Corne-fields of the Husbandman and the rich mans Vineyards: they will haue poore Naboths piece of ground from him, though they eate a piece of his heart for it ... they liue without the freedome of honesty, of conscience, and of christianitie. Ten dicing-houses [*scil.*, sale d'azzardo] cheate not yong Gentlemen of so much mony in a yeare, as these do you in a moneth», Thomas Dekker, *The Seven Deadly Sinnes of London*, London, Printed by E[dward] A[l]lde and S. Stafford] for Nathaniel Butter, and are to be solde at his shop neere Saint Austens gate, 1606; ristampa, London 1879) cap. 1, p. 17. Cfr. D.A. Smith, *The Error of Young Cyrus: The Bill of Conformity and Jacobean Kingship, 1603-1624*, in «Law and History Review», XXVIII (2010), pp. 307-341, 312-313.

⁸⁶ I 56 volumi dei *Bankruptcy Commission Docket Books* custoditi nei *National Archives* di Londra iniziano soltanto a partire dai primi del Settecento. Qualche informazione sulle commissioni nominate tra il 1625 ed il 1628 (ad opera di Thomas Coventry – formalmente *Lord Keeper* e non Cancelliere perché la sua nomina fu proceduralmente diversa rispetto a quella ordinariamente prevista per i Cancellieri) possono leggersi in J. Broadway, R. Cust e S.K. Roberts (curr.), *A Calendar of the Docquets of Lord Keeper Coventry 1625-1640*, III, Kew 2004, pp. 487-489. Un preliminare studio su di essi, tuttavia, sembrerebbe suggerire che molte di queste commissioni siano state nominate ma non abbiano mai operato: J. Broadway, *The Overthrow of Estate and Credit: Bankruptcy Commissions in Chancery 1626-1640*, consultabile presso <http://xmera.co.uk/bankrupts.pdf>, p. 2 (ultimo accesso: 2/08/2022).

⁸⁷ 13 Eliz. I, c. 7, § 1. Cfr. Coke, 4. Inst. 277a. Sul ruolo del Cancelliere nella nomina delle commissioni si veda soprattutto Jones, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., pp. 41-43.

cinque⁸⁸). Non è chiaro se il bancarottiere avesse voce in capitolo nella scelta dei commissari; la procedura seguita in *Chancery*, tuttavia, rende plausibile immaginare che a questi fosse consentito quantomeno esprimere la propria opinione.

Non appena insediati, i commissari dovevano anzitutto stabilire se il debitore fosse da qualificarsi come mercante (e dunque se gli statuti in tema di bancarotta fossero a lui applicabili o meno), e se avesse commesso un *act of bankruptcy*. Avendo risposto positivamente ad entrambi i quesiti, essi poi procedevano alla nomina di uno o due dei creditori quali depositari⁸⁹ dei beni del bancarottiere sino a quando non si fosse proceduto alla loro vendita. Questa procedura è attestata tanto nella prassi del tardo Cinquecento⁹⁰ quanto nel (piuttosto sommario) resoconto che ne fa Malynes nella sua celebre *Consuetudo Lex Mercatoria* qualche decennio dopo⁹¹. Una volta venduti i beni del bancarottiere, i commissari avrebbero poi diviso i proventi tra tutti i creditori che avessero prodotto titoli considerati (dagli stessi commissari) sufficienti a provare i crediti entro quattro mesi dalla nomina della commissione stessa⁹². Distribuito il patrimonio, la commissione veniva infine sciolta con provvedimento del Cancelliere.

Qualche ulteriore informazione sui commissari si può trovare nel primo regolamento (si potrebbe dire, attuativo) in materia, risalente al cancellierato di Francis Bacon, il quale nel 1619 promulgò degli *Standing Orders* sulla procedura da seguire per la nomina di una commissione⁹³. La petizione dei creditori al Cancelliere doveva includere anche i nomi dei commissari, dei quali almeno uno doveva conoscere la legge. Assieme alla petizione, il creditore doveva anche accettare di sottoscrivere un *bond* di almeno £ 200, somma che il creditore si impegnavano a pagare alla *Chancery* nel caso in cui il debitore non fosse poi stato

⁸⁸ Si vedano per esempio *Cornellius v Blackmore* (15.10.1614), C 33/127, *fol. 25r*; *Edwards v Hubberstye* (3.2.1614), C 378/125/11, m. 1. Questi casi sono consultabili su internet nel (vasto e preziosissimo) sito della *Anglo-American Legal Tradition*, <http://aalt.law.uh.edu>, che contiene le riproduzioni digitali di buona parte degli archivi delle principali corti inglesi nel corso della loro lunga storia. Questo sito è ormai strumento imprescindibile per qualsiasi lavoro sulla storia del diritto inglese.

⁸⁹ Malynes li definisce «tesorieri»: *Lex Mercatoria*, cit., cap. 44, p. 224.

⁹⁰ Si veda per es. *Tomlinson v Ryche* (18.6.1596), C 33/91, *fol. 185v*.

⁹¹ Malynes, *Lex Mercatoria*, cit., cap. 44, p. 224.

⁹² Il termine era stato introdotto dallo statuto del 1604: 1 Jac. I, c. 15, § 2. Prima di allora non è chiaro se vi fosse, nella prassi, un termine entro il quale i creditori potessero avanzare pretese sull'asse patrimoniale del bancarottiere.

⁹³ *Standing Orders* del 29.1.1619, testo in G.W. Sanders (cur.), *Orders of the High Court of Chancery, and Statutes of the Realm relating to Chancery, from the earliest period to the present time*, London 1845, I, pt. 1, p. 122.

trovato essere bancarottiere. Un ufficiale della *Chancery* veniva quindi nominato a seguire l'attività dei commissari, anzi la procedura del 1619 dichiarava espressamente che questo ufficiale avrebbe dovuto essere presente «in ogni momento» i commissari si riunissero⁹⁴. Sembra tuttavia dubbio che questo controllo così pedissequo sia stato effettivamente mantenuto nel corso del tempo.

A differenza della legge elisabettiana, gli statuti di Giacomo I non specificavano se si dovessero applicare soltanto ai mercanti. Gradualmente tuttavia prevalse questa interpretazione, soprattutto per ragioni di continuità con lo statuto del 1571⁹⁵. Sino alla fine del Seicento un cospicuo numero di procedimenti verte sull'uso del termine *bankrupt* come vituperio, dando luogo ad una lunga e articolata serie di decisioni in tema di diffamazione⁹⁶. Insulti a parte, già dal tardo Cinquecento, e soprattutto durante il secolo successivo, la giurisprudenza cerca di estendere la portata dello statuto anche a chi in effetti potrebbe essere definito mercante solo con una certa difficoltà, in quanto trae sì un guadagno da un prodotto originariamente acquistato, ma a ragione – ed in misura preponderante – della sua lavorazione. Ecco che calzolai⁹⁷, drappieri⁹⁸, sarti⁹⁹, droghieri¹⁰⁰, fornai¹⁰¹, tintori¹⁰² e falegnami¹⁰³ vennero inclusi nell'ambito applicativo dello statuto, mentre meri «lavoratori» (*labourers*), che cioè prestano la propria opera in cambio di danaro (dalla nostra parte della Manica, verrebbe immediatamente alla mente la distinzione tra *locatio operis* ed *operarum*) ne rimasero fuori¹⁰⁴. Non sempre è facile comprendere la logica seguita dalle corti. Così, ad esempio, se al

⁹⁴ Ivi, p. 141.

⁹⁵ *Supra*, nota 53. Lo statuto del 1624 fece molto poco per chiarire il punto, limitandosi ad enunciare che gli scrivani non fossero inclusi: (21 Jac. I, c. 19, § 2). Una tale norma si comprende meglio se si considera come tali scrivani – ormai sostanzialmente equiparati ai notai – ricevessero cespiti patrimoniali «in ... Trust or Custody» per conto di terzi (*ibid.*).

⁹⁶ Una lista esaustiva di questi processi celebrati dal 1586 sino al 1688 può leggersi in Friedman e Niemira, *The Concept of the Trader*, cit., p. 226, nota 17.

⁹⁷ *Stanley v Osbastun*, Cro. Eliz. 268, 78, Eng. Rep 523 (K.B. 1592); *Crumpe v Barne*, Cro. Car. 31, 79, Eng. Rep. 630 (KB 1627).

⁹⁸ *Tuthll v Milton*, Cro. Jac. 222, 79, Eng. Rep. 193 (KB 1609).

⁹⁹ Non risultano esservi decisioni espressamente rivolte ai sarti, ma questi sono menzionati da Dodderidge (justice del *King's Bench*) nel 1627 in *Darke v Ringrose* come una categoria rientrante nel termine «mercanti» ai fini della disciplina fallimentare: Popham 154, 79, Eng. Rep. 1279.

¹⁰⁰ Anon., Cro. Car. 473, 79, Eng. Rep 1008 (KB, 1638).

¹⁰¹ *Hawkins v Cutts*, Hutt. 49, 125, Eng. Rep. 1093 (1623).

¹⁰² *Squire v Johns*, Cro. Jac, 585, 79, Eng. Rep. 500 (CP 1621).

¹⁰³ *Chapman v Lamphire*, 3 Mod. 155, 87, Eng. Rep. 100 (KB 1688).

¹⁰⁴ *Kirney v Smith*, 1 Ld. Ray. 741, 91, Eng. Rep. 1396 (1697).

termine di contrastanti pronunzie i locandieri finirono per venire esclusi dalla portata dello statuto¹⁰⁵, con gli allevatori forse ci si spinse forse troppo in là: annoverati tra i mercanti in una decisione del 1611¹⁰⁶, dopo più di un secolo i loro discendenti ne vennero esclusi con lo statuto del 1732¹⁰⁷ (statuto con cui, oltre a porre fine alle avversità dei poveri allevatori falliti, finalmente si pensò bene di estendere la disciplina sulla bancarotta anche a sensali e banchieri, sino a quel momento non considerati mercanti¹⁰⁸).

Più importante del delimitare la figura del mercante, almeno stando al numero ed alla complessità delle discussioni che il problema suscitò, sembra sia stato il distinguere tra mercante e gentiluomo. La definizione di mercante poggiava sul profitto che si sperava di trarre tra iniziale acquisto e successiva rivendita di un bene: la netta preponderanza delle uscite rispetto alle entrate, dunque, avrebbe dovuto precludere l'applicarsi di una tale definizione. Così, chi spendeva molto più nel comprare rispetto a quanto guadagnava nel vendere doveva essere considerato non un mercante bensì un gentiluomo – che, si dava per scontato, traeva i mezzi per coprire questo disavanzo dalle proprie rendite fondiarie¹⁰⁹. Il crescente interesse dei gentiluomini inglesi del Seicento per le speculazioni finanziarie, tuttavia, complicò presto le cose: investire in una società commerciale era attività da gentiluomo o da mercante? L'orientamento dei giudici ben presto iniziò a basarsi su quel che oggi verrebbe definito l'oggetto sociale della società. Così, chi entrava a far parte della *Virginia Company* non era da considerarsi mercante, perché lo scopo principale di quella compagnia era il promuovere nuove piantagioni nel Nuovo Mondo¹¹⁰. Viceversa, chi faceva parte della *Muscovia Company* era un mercante¹¹¹, perché lo scopo di questa società era comprare e rivendere con un margine di profitto, non coltivare tabacco in Russia.

¹⁰⁵ Vedasi soprattutto *Newton v Trigg*, 3 Lev. 309, 83 Eng. Rep. 704 (1691). Per una discussione approfondita del caso (e della giurisprudenza in materia) si rimanda a Friedman e Niemira, *The Concept of the Trader*, cit., pp. 228-232.

¹⁰⁶ Anon., 1 Bulstr. 40, 80, Eng. Rep. 744 (KB 1611).

¹⁰⁷ 5 Geo. 2, c. 30, § 39.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Anon., Godb. 40, 78, Eng. Rep. 25 (KB 1586); *Emerson v Fairfax*, 1 Sid., 299, 82, Eng. Rep. 1118 (KB 1667).

¹¹⁰ E dunque, «although from time to time we send Trifles thither to exchange with the Savages; yet the main drift and cause of our Traffick thither is for Plantation and Discovery, and not for Merchandizing», John Stone, *The Reading upon the Statute of the Thirteenth of Elizabeth, Chapter VII, Touching Bankrupts ...*, London, Printed for B. Griffin, C. Harper, J. Place, S. Keble, G. Collins, R. Sare, M. Wotton, G. Sawbridge, D. Dring, 1656, p. 32.

¹¹¹ *Ibid.*

A parte qualche eccentricità nella giurisprudenza rispetto a talune delle professioni ricordate poco sopra, l'idea di mercante diffusa tra giudici ed avvocati inglesi quantomeno sino alla fine del Seicento (ma probabilmente ben oltre) era tanto arcaica quanto in fondo dispregiativa: un intermediario che guadagna senza dare alcun valore aggiunto ai beni che commercia¹¹². La scarsa dimestichezza delle corti di *common law* con l'ambiente mercantile, che permase quantomeno sino a Settecento ben inoltrato, permise a questo pregiudizio di rimanere a lungo. Ecco perché l'insolvenza di un ricco gentiluomo londinese nel 1646, John Wolstenholme, destò tanto scalpore: la commissione nominata a liquidare il suo patrimonio negli anni 1650-53, infatti, decise che l'attivo coinvolgimento di Wolstenholme nella *East India Company* fosse fattore preponderante rispetto alle sue rendite fondiari, benché il loro ammontare annuo eccedesse il totale del suo debito¹¹³. La severità delle pene previste per i bancarottieri, unita al bisogno di incoraggiare nuovi capitali nelle grandi compagnie commerciali inglesi, tuttavia, consigliò prudenza e portò di lì a poco all'approvazione di un breve statuto interpretativo nel 1662¹¹⁴, col quale si chiariva lo scopo degli statuti sulla bancarotta proprio per escluderne chi, non essendo nato e cresciuto in ambiente mercantile, acquistasse una partecipazione nella *East India Company* ed in alcune altre compagnie specificamente nominate¹¹⁵. Di necessità economica, virtù giuridica.

4. *Insolvenza e composizione: il Privy Council*

Se il legislatore inglese inizierà a prendere in considerazione la possibilità di incoraggiare coattivamente un accordo tra creditore e debitore solo secoli dopo, la composizione volontaria è attestata nella prassi commerciale inglese quantomeno dagli anni quaranta del Cinquecento (il che naturalmente significa solo che non si trovano documenti più antichi). Una forma standardizzata di composizione («*A letter of safe conduct for a certaine of yeres*») appare già nel formulario di Thomas Phayre del 1543¹¹⁶. Ottant'anni dopo Malynes parla dell'uso tra

¹¹² Friedman e Niemira, *The Concept of the Trader*, cit., p. 232.

¹¹³ Sul punto vedasi Jones, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., p. 22, dove ulteriori riferimenti bibliografici.

¹¹⁴ Sul quale si rimanda a Friedman e Niemira, *The Concept of the Trader*, cit., p. 225.

¹¹⁵ La *Guinea Company* e la *Royal Fishing Trade*: Jones, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., p. 22, testo e nota 39.

¹¹⁶ Thomas Phayer, *A booke of Presidentes in maner of a register, wherin is comprehended the very trade of making all maner euidence and instruments of Practyse, right commodious and necessary for enery man*

mercanti di accettare una dilazione nei tempi del pagamento (ma non nel suo importo), concedendo¹¹⁷:

un passaporto per le persone ed i beni dei debitori, da parte dei creditori, con l'accordo che, per la durata di un certo periodo o numero di anni, non arrecheranno noia o molestia alle persone ed ai beni dei suddetti debitori, né daranno causa di essere molestati, arrestati o vessati, pena la perdita dei debiti suddetti, che non potranno essere mai più vantati contro di essi [debitori], a pagamento per intero degli stessi [debiti].

Una simile composizione, tuttavia, richiedeva il consenso della totalità dei creditori. Più complesso è il caso della vera e propria ristrutturazione del debito (e non della semplice dilazione del suo pagamento). Anche in questo caso, il problema è ben evidenziato da Malynes¹¹⁸:

un uomo può avere un numero infinito di piccoli creditori, o pochi creditori che vantino grandissime cifre da lui dovute, di modo che la maggioranza delle persone vinca sulla maggioranza delle somme.

Benchè Malynes, da buon commerciante, concludesse per la necessità di privilegiare la maggioranza dei crediti e non delle persone dei creditori¹¹⁹, il suo appello sarebbe rimasto a lungo lettera morta: la *common law* richiedeva l'unanimità e non consentiva neppure ad una stragrande maggioranza – sia di teste che di capitali – di imporre la propria volontà su pochi creditori dai piccoli crediti. In tal modo, sempre usando le parole di Malynes, il rischio era che¹²⁰:

questi onesti uomini [*scil.*, i debitori] sono spesso ostacolati nel dare seguito alle loro oneste intenzioni per la durezza e l'ostinazione di alcuni dei loro creditori,

to knowe, Impressum Londini in edibus Edwardi Whytchurche ..., 1543, rist. anastatica, Amsterdam 1973, *fols.* 92v-94v.

¹¹⁷ «Letters of Licenses deuised amongst Merchants, which are as a Passport for the persons and goods of the debtors, giuen by the creditors, by way of couenant, that they shall not (for and during such a time or terme of years) trouble or molest the persons and goods of the said debtors, nor cause to bee molested, arrested or troubled, vpon paine and forfeiture of their said debts, to be pleaded in Barre against them for euer, as a full payment of the same», Malynes, *Lex Mercatoria*, cit., cap. 44, p. 223.

¹¹⁸ «[A] man may haue an infinite number of small Creditors, or few Creditors for verie great summes by hym owing, so that the greater number should ouerrule the greater summes», *ivi*, p. 227.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ «[T]hese well meaning men are oftentimes hindred to performe their honest intentions, by the hard and obstinate dealing of some of their creditors to the vtter ouerthrow of them, their wiues and children, and the generall losse of all the rest of the creditors», *ivi*, p. 223.

causando in tal modo la totale rovina di quelli [debitori], le loro mogli e figli, ed un danno a tutti gli altri creditori

Sino al 1825 la legge non consentiva di imporre la volontà della maggioranza (comunque definita) anche su di un singolo creditore recalcitrante. In assenza di un quadro normativo, la ristrutturazione del debito poteva essere imposta con la forza da due autorità di fondamentale importanza nell'Inghilterra dei Tudors e degli Stuart: il *Privy Council* ed il Cancelliere.

A differenza del Cancelliere (vertice – e, sino all'Ottocento, formalmente l'unico giudice della *Chancery*¹²¹), il *Privy Council* altro non è che il consiglio ristretto del monarca, che col tempo in tutta Europa finì per evolversi nel gabinetto di governo. Proprio a motivo della sua vicinanza alla Corona (anzi, proprio per il fatto che i suoi poteri promanassero direttamente da essa), le prerogative del *Privy Council* rimasero a lungo ben lungi dall'essere definite¹²². Forse per questo motivo gli studiosi della *common law* tendono talvolta a minimizzarne l'influenza sull'evoluzione del diritto e concentrarsi soprattutto sulle corti di diritto vere e proprie. Vero è che il *Privy Council* operava in maniera assolutamente specifica su singoli casi, quasi nessuno dei suoi componenti aveva competenze giuridiche, il suo agire era animato da considerazioni spiccatamente politiche o amministrative, ed infine (come d'altronde le stesse corti di *common law* all'epoca) non si basava sui propri precedenti. Se il *Privy Council* non agiva (almeno, dichiaratamente) al di sopra della legge, quantomeno operava in parallelo ad essa. È proprio questo suo operare parallelamente al diritto che spinse taluni creditori e, più spesso, debitori a rivolgersi ad esso.

Diversi sono i casi in cui il *Privy Council* è intervenuto a tentare di trovare una soluzione tra le parti¹²³. Attenendoci ai documenti relativi al periodo elisabetiano, è possibile dividere questi tentativi in diverse categorie, che vanno dalla semplice esortazione all'ordine vero e proprio. In una prima serie di casi il *Privy Council* scrive alle commissioni preposte a specifici casi di bancarotta per

¹²¹ L'ufficio del Vice Cancelliere fu creato con l'*Administration of Justice Act* del 1813, ma nel corso del tempo il ruolo del *Master of the Rolls* aveva già acquisito vaste competenze giurisdizionali.

¹²² Probabilmente la migliore introduzione al *Privy Council* dagli anni quaranta del Cinquecento (gli atti del *Privy Council* iniziano infatti ad essere redatti con continuità solo a partire dal 1540) in avanti può leggersi in J.P. Dawson, *The Privy Council and Private Law in the Tudor and Stuart Periods*, in «Michigan Law Review», XLVIII (1950), pp. 393-428, e pp. 627-656, basato sulla meticolosa analisi della monumentale pubblicazione degli *Acts of the Privy Council of England*, iniziata nel 1890 da John Dasent e terminata solo nel 1964.

¹²³ Si veda anzitutto I. Treiman, *Majority Control in Compositions: Its Historical Origins and Development*, in «Virginia Law Review», XXIV (1938), pp. 507-527, 512-16. Cfr. Holdsworth, *A History of English Law*, cit., VIII, pp. 233-234.

caldeggiare la composizione tra le parti, e dunque spingere i commissari a fare il possibile per persuadere i creditori refrattari. Spesso all'incoraggiamento segue una velata minaccia ai creditori: se non vorranno ascoltare i commissari, il *Privy Council* ne verrà informato e prenderà provvedimenti¹²⁴. Simili casi sono piuttosto frequenti¹²⁵. Molto spesso, specie quando la mancanza di accordo fra le parti dipende dal rifiuto di pochi creditori, il *Privy Council* conclude il suo messaggio ai commissari invitando eventuali creditori refrattari a qualsiasi accordo a presentarsi direttamente dinnanzi ad esso per spiegare le proprie ragioni¹²⁶, ovvero invitando i commissari a notificare ai creditori come la richiesta di raggiungere un accordo provenga direttamente dal *Privy Council*, e come lo stesso *Privy Council* sia pronto a prendere una decisione in merito qualora i negoziati fra le parti falliscano¹²⁷. In questi casi, il *Privy Council* sembra attivarsi soprattutto per ragioni umanitarie (i debitori si trovano spesso in carcere da tempo, ovvero si dichiarano vessati in maniera specialmente crudele dai loro creditori¹²⁸), oltre che per

¹²⁴ Così, nel 1577, il *Privy Council* esorta i commissari preposti all'insolvenza di un debitore piuttosto altolocato (Sir Edward Braye) al procedere «to the compounding of the matters between the said parties, and therein to take some suche course as shalbe agreable with equitie and conscience; wherein yf he shall finde the said [creditors] to persist in their extremitie, and that by their travaile they shall not bring them to any convenient composicion, then to certifie the same unto their Lordships that furder order may be taken for his better relief in that behalf», APC, X, pp. 93-94 (17.11.1577).

¹²⁵ Un discreto numero di tali casi si trova negli atti del *Privy Council* durante il biennio 1586-7, nel quale esso si mostra particolarmente ricettivo alle istanze dei debitori: APC, XIV, p. 118 (22.5.1586), pp. 153-154 (19.6.1586), p. 269 (19.12.1586), p. 368 (12.03.1587); APC, XV, p. 149 (4.7.1587), pp. 149-150 (4.7.1587), pp. 206-207 (16.7.1587), pp. 209-210 (29.08.1587), p. 257 (9.10.1587), pp. 270-271 (29.10.1587), pp. 311-312 (26.12.1587). Cfr. APC, XIX, pp. 147-148 (17.5.1590).

¹²⁶ APC, XIII, p. 420 (15.5.1582); APC, XIV, p. 118 (22.5.1586), pp. 153-154 (19.6.1586); APC, XV, pp. 149 (4.7.1587) e 149-150 (4.7.1587); APC, XVII, pp. 44-45 (23.1.1588).

¹²⁷ APC, XIV, p. 368 (12.03.1587). In cosa consistesse esattamente tale decisione non è chiaro: nella lettera ai commissari, si parla soltanto della possibilità di «take suche further order as shall seme good in equitie» (*ibid.*).

¹²⁸ Un *unicum* tra gli atti del *Privy Council* a tal proposito sembra essere il generale ordine rivolto alle autorità giudiziarie di aiutare una povera vedova nel recupero dei suoi crediti, necessari per tacitare i creditori che la minacciavano. Ecco che il *Privy Council* ordina «all Maiours, Shreves [sceriffi], Justices of Peace, etc. ... to aide and assiste the said Anne in the recoverie of such her debtes as by bondes, billes, books of accomptes or other specialties should be due unto her by anie person or persons inhabiting within their liberties or jurisdictiones», aggiungendo che in caso di rifiuto o mancata cooperazione sarà necessario giustificarsi dinnanzi al *Privy Council* («and where anie should make refusal or not be willing to geve her reasonable contentacion, to require them and everie of them forthwith to make their personal apparence presentlie before their Lordships»), APC, XV, pp. 133-134 (18.6.1587).

una certa diffidenza verso la solerzia dei commissari stessi (che sono talvolta spronati ad «esaminare con esattezza la questione»¹²⁹).

In un secondo gruppo di istruzioni, sempre rivolte ai commissari, il *Privy Council* alza un poco il tiro ed ordina loro non semplicemente di fare di tutto affinché un accordo sia raggiunto con i creditori recalcitranti, ma di persuadere quest'ultimi ad accettare determinate e specifiche condizioni. Così, in un caso ai commissari viene richiesto di convincere i creditori a dare del tempo al debitore per pagare i suoi debiti, senza tuttavia specificare quanto a lungo i creditori debbano aspettare¹³⁰, mentre in un altro la richiesta del *Privy Council* è più specifica: i creditori dovranno dare cinque anni di tempo al debitore per pagare i suoi debiti¹³¹. Anche in questo secondo caso, tuttavia, la posizione del *Privy Council* non è formulata come un ordine ai creditori, bensì come richiesta ai commissari di persuadere i creditori a fare quanto il *Privy Council* desidera. Anche qui la sanzione consiste nel doversi presentare dinnanzi al *Privy Council* per motivare il proprio diniego¹³². Molto raramente il *Privy Council* dà licenza ai commissari di decidere i termini dell'accordo tra le parti, ma si tratta di casi di estrema ostinazione da parte di singoli creditori che rifiutano ogni trattativa. In simili casi in effetti l'approccio del *Privy Council* è qualitativamente diverso: non più autorità politica ma squisitamente giuridica¹³³.

Richiedere ai creditori che rifiutano ogni accordo di presentarsi dinnanzi al *Privy Council* è tutt'altro che astratta minaccia. Diverse volte negli atti del *Privy Council* tali creditori appaiono effettivamente dinnanzi al *Council*¹³⁴. Talvolta anzi le speranze del *Privy Council* in una composizione volontaria sono talmente basse che l'invito ai commissari di persuadere i creditori si conclude con l'ordine ai creditori di presentarsi dinnanzi al *Privy Council* poco dopo, dando per scontato il fallimento delle trattative¹³⁵. In un caso in particolare due creditori che non si

¹²⁹ «[E]xactlie examyning the cause», APC, XIV, p. 269 (19.12.1586).

¹³⁰ APC, XVII (1588-1589), pp. 44-45 (23.1.1588).

¹³¹ APC, XIII, p. 420 (15.5.1582).

¹³² *Ibid.*

¹³³ Nell'intera epoca elisabettiana un simile caso è attestato una sola volta: avendo un singolo creditore costantemente rigettato ogni tentativo di composizione, e continuando a rifiutare qualsiasi accordo che non prevedesse il pagamento dell'intero debito, il *Privy Council* ordina ai commissari «to take such finall order betweene them as should be agreable to equitie and reason; and to certefie their proceedings that their Lordships might take some such order as should be requisite if anie defaulte should be found in either partie», APC, XV, pp. 329-330 (7.1.1588).

¹³⁴ Per es. APC, XIV, p. 313 (2.2.1587) e XXVI, p. 56 (25.7.1596).

¹³⁵ Nell'ordinare ai commissari di convocare i creditori recalcitranti «to use the best perswacions that they can to induce them to conformitie and to subscribe to the said order

erano neppure presentati dinnanzi ai commissari vengono convocati dinnanzi al *Privy Council*¹³⁶, e due giorni dopo accettano un accordo col debitore per specifico ordine del Segretario di Stato Francis Walsingham («*by the commaundement of Mr Secretarie Wallsingham*»)¹³⁷. Talvolta il *Privy Council* usa la stessa tattica sin dall'inizio, addirittura procedendo esso stesso alla nomina a commissari (in teoria, come abbiamo visto¹³⁸, prerogativa esclusiva del Cancelliere, egli stesso membro del *Privy Council*) di figure di altissimo rilievo, nella speranza di dare maggiore autorevolezza alla commissione preposta al caso, e, di conseguenza, maggiore gravità all'eventuale rifiuto dei creditori di ascoltarla¹³⁹.

Un terzo livello, per così dire, di intensità nel coinvolgimento del *Privy Council* nei rapporti tra creditori e debitore consiste nell'indirizzare gli ordini non più (o, talvolta, non solo) ai commissari ma direttamente alle autorità giudiziarie. Alcune volte, il compito delle autorità è lo stesso di quello dei commissari: tentare di raggiungere un compromesso (quindi, in pratica, persuadere i pochi creditori che si opponevano all'accordo¹⁴⁰), aggiungendo talora la solita minaccia che i creditori recalcitranti ne avrebbero risposto direttamente al *Privy Council*¹⁴¹.

as the most parte have don», il *Privy Council* aggiunge immediatamente «and, in case anie shall refuse so to doe, then to commande them in their Lordships' names to appeare before their Lordships on Sondaie next, where they shall understand what is further to be said unto them», APC, XIII, p. 345 (5.03.1582).

¹³⁶ APC, XV, p. 24 (8.04.1587).

¹³⁷ APC, XV, p. 27 (10.04.1587).

¹³⁸ *Supra*, § 2.

¹³⁹ In un caso il *Privy Council* nomina addirittura l'arcivescovo di Canterbury, i vescovi di Londra, Winchester, Sarum, e Rochester (APC, XIV, p. 57 (10.4.1586)), in un altro chiede l'intervento dell'arcivescovo di York per convincere i creditori (presumibilmente, dopo che i commissari non erano riusciti a trovare un accordo tra le parti), APC, XXV, p. 376 (1.5.1596).

¹⁴⁰ APC, XIII, pp. 214-215 (21.09.1581), lettera al *Mayor* di Londra; APC, XII, p. 302 (8.01.1581), lettera al Lieutenant della Torre di Londra, all'*Attorney General* e ad un *Sergeant-at-Law* (Fleetwoode); APC, XII, p. 308 (13.01.1580), lettera al giudice ordinario dell'*Admiralty Court* (Sir Julius Caesar); APC, XII, pp. 342-343 (26.02.1581), lettera al *Mayor* ed agli Sceriffi di Londra; APC, XIII, pp. 363-364 (26.03.1582), lettera a diversi Aldermen di Londra; APC, XIV, p. 21 (6.03.1586), lettera al *Mayor* ed agli Sceriffi di Londra; APC, XIV, p. 24 (6.03.1586), lettera al *Mayor* ed agli Sceriffi di Londra ed al *Lieutenant* della Torre di Londra; APC, XIV, p. 246 (6.11.1586), lettera al *Mayor* ed allo Sceriffo di Norwich; APC, XXVI, p. 118 (16.8.1596), lettera ai *justices* della contea del Suffolk.

¹⁴¹ APC, XII, p. 302 (8.01.1581), pp. 342-343 (26.02.1581); APC, XIII, pp. 363-364 (26.03.1582); APC, XIV, p. 246 (6.11.1586). A volte il *Privy Council* richiede espressamente alle autorità l'imposizione di garanzie pecuniarie (*sureties*) al creditore recalcitrante per assicurarsi la sua comparizione. Nel 1581, ad esempio, un mercante aveva prestato garanzia (nella somma di £ 40) a favore del pagamento del debito (di £ 22) di un altro mercante. Il debito non era stato ripagato in tempo e, a fronte della infruttuosa escussione del garante, il creditore

Talvolta invece il *Privy Council* va oltre, e nelle istruzioni alle autorità giudiziarie impone indirettamente certe condizioni ai creditori. Di solito le istruzioni consistono nel non dare seguito ad alcuna azione giudiziaria che i creditori intendano promuovere o abbiano già intentato. In questo modo il *Privy Council* non obbliga direttamente i creditori ad accettare, ma impedisce loro di non farlo attraverso quello che il *Council* stesso definisce un forte «mezzo di persuasione»¹⁴². In certi casi questa persuasione si fa ancora più pressante: in un caso ad esempio, a fronte di condizioni ragionevoli proposte dai debitori (e, aspetto non secondario, di influenti raccomandazioni), il *Privy Council* ordina direttamente al *Mayor* ed ai due Sceriffi di Londra di non dar seguito a qualsiasi azione giudiziaria promossa dai creditori per cinque anni, proprio perché la proposta del mercante insolvente è di ripagare il debito in un quinquennio¹⁴³. Questo

aveva ottenuto l'imprigionamento per debiti di quest'ultimo. A nulla era valso il tentativo di conciliazione dei commissari, che avevano proposto al creditore di accontentarsi del pagamento del debito principale oltre alle «reasonable charges» (il normale tasso d'interesse): non solo il creditore aveva rifiutato questa mediazione, ma ormai rifiutava anche di comparire dinnanzi ai commissari per discutere ulteriormente. A questo punto il *Privy Council* ordina al *Mayor* di Londra di cooperare con i commissari nel tentativo di convincere il creditore, «and in case he shall refuse to stande to suche order as hath ben offred unto him by the said Commissioners and his Lordship [il *Mayor* di Londra] shall like of, then to take good bondes of him to her Majesties use that he shall repaire hither and not to departe untill he shalbe therto licenced by their Lordships», APC, XIII, pp. 214-215 (21.09.1581).

Nei casi che al *Privy Council* sembrano più meritevoli di aiuto (e dunque, nei quali il rifiuto di ogni accordo è ancor più percepito come moralmente ripugnante), la minaccia ai creditori recalcitranti si fa più vaga – ma, proprio per questo, più seria. È ad esempio il caso delle vedove e dei figli di un gruppo di mercanti di Chester, morti a seguito di attacchi di corsari francesi e di naufragi, che si trovano nell'assoluta (e ben comprensibile) impossibilità di pagare i creditori. Nello spingere le autorità a trovare una composizione coi creditori, il *Privy Council* richiede al *Mayor* ed agli Sceriffi di Londra di cooperare con i commissari, «to use their beste indevours, hoping they shall finde none of them so voyde of charitie as to refuse their reasonable aid in these causes ... howbeyt, yf they shall, contrarie to their Lordships' expectation, finde anie disobedient, then to certifie their names unto their Lordships and the cause, that thereupon they maie be furder delt with all as shall appertaine», APC, XII, pp. 342-343 (26.02.1581).

¹⁴² Ad esempio, nel tentativo di trovare una composizione per i debiti del fallito (un membro dei *Merchant Adventurers*), che vanta ingenti crediti ad Anversa ma al contempo non è in grado di pagare i suoi creditori londinesi, il *Privy Council* ordina il *Mayor* ed gli *Aldermen* di Londra di convocare «such creditors before them within the Citee as he shall notifie unto them, and to take such order with them that they refraine for a tyme to molest him there, and that also they be a meanes, by way of perswacion, if any accion hath been commenced against him the same may be staied, and sufficient tyme given him for the payment of suche somes as by him are dew unto them», APC, IX, pp. 224-225 (2.11.1576).

¹⁴³ APC, XIV, p. 328 (15.2.1587).

approccio è ravvisabile con una certa frequenza: diversi sono i casi in cui il *Privy Council* ordina alle autorità giudiziarie, soprattutto quelle londinesi (gran parte del commercio internazionale era ormai concentrato a Londra, e quindi buona parte delle controversie mercantili più rilevanti venivano discusse dinnanzi alla locale corte di *Mayor* ed *Aldermen*¹⁴⁴) di impedire ai creditori di far causa (o proseguire nella causa già iniziata) al debitore o per un certo periodo di tempo¹⁴⁵, ovvero sino a quando una determinata condizione (generalmente, il soddisfacimento di certi crediti a sua volta vantati dal debitore) non si avveri¹⁴⁶. A volte l'ordine di cessare le ostilità giudiziarie non ha un determinato orizzonte temporale, ma perdura sino a quando non si arrivi ad una composizione da parte di

¹⁴⁴ Sulla progressiva concentrazione del commercio nel mercato londinese sotto i Tudors si rimanda, *inter alios*, a W.C. Jones, *An Inquiry into the History of the Adjudication of Mercantile Disputes in Great Britain and the United States*, in «University of Chicago Law Review», XXV (1958), pp. 445-464, 451-453. Più in generale sulle corti mercantili al tramonto del medioevo si veda di recente J. Davis, *Market courts and lex mercatoria in late medieval England*, in M. Allen e M. Davies (curr.), *Medieval Merchants and Money: Essays in Honour of James L. Bolton*, London 2016, pp. 271-290.

¹⁴⁵ Così, in una lettera dei primi dell'Aprile 1590, il *Privy Council* dà l'ordine al *Mayor* ed agli Sceriffi di Londra di bloccare qualsiasi azione legale contro il debitore promossa dai suoi creditori per il prossimo *term* (e quindi per tutto l'*easter term*, quel periodo di attività delle corti che va dal secondo martedì dopo Pasqua sino al venerdì prima di Pentecoste), APC, XIX, p. 18 (6.4.1590). *Mayor* e Sceriffi di Londra ricevono un simile ordine due anni dopo, questa volta per la durata di un anno intero, APC, XXII, p. 540 (18.6.1592). Forse perché meno uso a ricevere simili ordini, quando il *Privy Council* dà lo stesso ordine allo Sceriffo del Norfolk calca un po' la mano sulle conseguenze di una eventuale disobbedienza (ricordandogli come «you tender her Majesty's pleasure and will answer the contrary at your perill»), APC, XXII, p. 252 (13.2.1592). Si veda anche APC, XIV, p. 268 (16.12.1586), dove il periodo di sospensione di ogni azione giudiziaria è fissato ad un anno, e – almeno nelle intenzioni del *Privy Council* – si dovrebbe accompagnare al continuo tentativo delle autorità locali di spingere le parti a raggiungere un accordo.

¹⁴⁶ Così APC, IX, p. 81 (10.2.1576): un mercante (tale Rocheford) vantava crediti verso la Corona, ma aveva anche dei forti debiti verso altri mercanti. Dato il suo timore «to be arrested and trobelid by sundry his creditours within that Citie [Londra]», il *Privy Council* ordina al *Mayor* di Londra «that any sute comensed alrebye against him [Rocheford], or might hereafter by any of his said creditours be, might be staied until order shuld be taken by her Majestie for his payment.» In un altro caso di pochi anni successivo il *Privy Council* ordina al *Mayor* di Londra di sospendere ogni azione contro il debitore sino a quando certi mercanti, a loro volta indebitati verso di lui, non fossero tornati in Inghilterra. Il tono del *Privy Council* non lascia spazio ad interpretazioni: il *Mayor* di Londra è «requir[ed] ... to call before him the creditours ... and to deal with them to forbear to sue or moleste him in anie sorte for anie suche debte», APC, XII, pp. 40-41 (1.6.1580).

tutti i creditori¹⁴⁷.

In certi casi la tutela concessa al mercante insolvente non consiste nell'ordine alle autorità giudiziarie di non dare séguito ad azioni legali contro di lui, ma è un vero e proprio salvacondotto concesso alla persona stessa del debitore, il quale in questo modo gode della protezione reale per un certo lasso di tempo, solitamente ben delimitato sin dall'inizio¹⁴⁸. Altre volte, invece di garantire al debitore immunità dai suoi creditori, il *Privy Council* trova più efficace scrivere direttamente ai creditori e proibire loro di dar noie al debitore per un determinato periodo. Così, nel giugno del 1579, il *Privy Council* scrive a tutti i creditori – menzionandoli individualmente – di un certo debitore per vietar loro di chiedergli alcunché per dieci mesi (durante i quali il debitore a sua volta sarebbe andato in Francia a recuperare certi suoi crediti onde poi pagare i creditori¹⁴⁹), periodo che verrà poi prolungato di altri tre mesi con una seconda lettera¹⁵⁰. La cosa interessante di questo caso è che, nello scrivere ai creditori, il *Privy Council* faccia esplicito riferimento al fatto che tutti loro siano o soggetti della Corona o comunque stranieri residenti nei domini della Corona inglese – allusivo ma efficacissimo modo di rinfrescare la memoria sui rapporti di forza in campo¹⁵¹. In rare occasioni (un solo caso è attestato per l'intero periodo elisabettiano) ai creditori viene semplicemente proibito di molestare il debitore sino a quando quest'ultimo non sarà pronto a pagare ovvero il *Privy Council* avrà revocato tale

¹⁴⁷ Così, quando il *Privy Council* ordina a Mayor e Sceriffi di Londra di incontrarsi coi creditori per «perswade with them that they maie be content to accept some reasonable daies and condicions for payment», specificando come «this course their Lordship hope and wyshe to be well liked of even of his hardest creditors», aggiunge anche di «geve order unto the Sheriffes and Secondaries of bothe the Coumpters that no arrest, accion or attachment for debt be prosecuted or commenced against the said Joanes or his goodes until they have finished this treatise with his said creditors», APC, XIII, pp. 220-221 (3.10.1581).

¹⁴⁸ Ben delimitato, ma non necessariamente anche ben motivato. Così ad esempio in un caso la protezione accordata al debitore era di sei mesi, per consentirgli di recarsi in Francia e riscuotere le somme a lui dovute dalla corona francese (previa conferma di un tale credito da parte dell'ambasciatore francese in Inghilterra), APC, IX, p. 5 (6.7.1575), mentre in un altro caso il *Privy Council* semplicemente concede al debitore un salvacondotto di otto mesi senza spiegarne il motivo, APC, X, p. 315 (24.8.1578).

¹⁴⁹ Il *Privy Council*, si legge, «very earnestly require all of them, the creditours ... being either her Majesties subjectes or others resident within her Ladyship's Dominions, to forbare to moleste, arreste, sue or trouble the said [debtor], his goods, merchaundises or suerties either by themselves or by any other personnes in their names for and during the space of ten monethes after the date hereof ...», APC, XI, p. 171 (28.06.1579).

¹⁵⁰ APC, XI, p. 427 (25.3.1580).

¹⁵¹ *Supra*, nota 149.

proibizione¹⁵².

Simili salvacondotti venivano talvolta utilizzati impropriamente come vera e propria garanzia d'impunità da parte di qualche disonesto debitore¹⁵³. Considerando da un lato la condizione orribile di chi veniva imprigionato per debiti e, dall'altro (e di conseguenza) il desiderio del *Privy Council* di alleviarne le sofferenze, è probabile che tali salvacondotti venissero concessi con una certa generosità, tanto che nel 1587 il *Privy Council* ordinò al *Mayor* di Londra la revisione di tutti i salvacondotti concessi ai mercanti londinesi, per esaminare ogni caso e verificare che ciascun debitore che avesse ricevuto un salvacondotto fosse effettivamente meritevole di protezione, revocandola a tutti coloro che ne fossero stati trovati indegni¹⁵⁴.

L'intensità del coinvolgimento del *Privy Council* aumenta ancora in alcuni casi nei quali l'ordine alle autorità non è di convincere le parti a trovare un accordo (aggiungendo eventualmente l'ulteriore elemento «persuasivo» del blocco di ogni azione legale dei creditori), ma di imporlo ad esse. Si tratta di pochi casi, ma molto indicativi dei reali poteri del *Privy Council*. In uno di essi, del 1588, il *Council* ordina al *Mayor* ed agli Sceriffi di Londra di fare accettare ai debitori (e non semplicemente tentare di persuaderli) un determinato accordo col debitore: il pagamento del debito avverrà in due soluzioni (metà subito e metà fra sei mesi¹⁵⁵). Un secondo caso in tal senso è ancora più indicativo: nelle istruzioni al *Mayor* ed agli Sceriffi di Londra, il *Privy Council* chiede di persuadere i creditori a concedere un anno al debitore fallito; qualora tuttavia quelli non accettino, conclude il *Privy Council*, allora sarà il *Council* stesso a pronunziarsi sulla causa in

¹⁵² APC, XII, p. 134 (7.8.1580).

¹⁵³ Così, ad esempio, quando il *Privy Council* venne a conoscenza che un mercante londinese (tale Nicholas Jones) da esso protetto aveva abusato del salvacondotto utilizzandolo come immunità *sine die*, ordinò subito al *Mayor* di Londra di convocarlo e condannarlo al pagamento di tutti i suoi debiti, APC, XIII, p. 348 (12.03.1582).

¹⁵⁴ «Whereas their Lordships had, upon the humble petition of divers persons oppressed, graunted their favorable letters to the Lord Maior and Aldermen for the tollerating of some reasonable time for the more easie and better paiement of their creditours, according to their abilitie, their Lordships (forasmuch as they were informed that such suggestions which they used were false, and were colorable shiftes to abuse and defraud their creditours, contrarie to their Lordship's meanings in that behalfe) wrote their letters to the said Lord Maior to call all the protected and privileged persons before him, and that those whom he should find unworthy of commiseracion should be charged to looke unto themselves, and to take care for their speedie satisfaccion of their creditours within 14 daies next after, at which time their said letters of forbearance should lose effect», APC, XV, p. 97 (28.5.1587).

¹⁵⁵ APC, XVI, p. 259 (2.9.1588).

modo definitivo¹⁵⁶. Il punto è significativo, e spiega meglio anche l'esempio precedente: il *Privy Council* poteva autorizzare *Mayor* e Sceriffi a prendere una decisione sulla composizione tra le parti proprio perché aveva esso stesso il potere di decidere – dunque non faceva altro che delegarlo ad altre autorità ad esso subordinate. Qualche anno prima (nel 1582), peraltro, il *Privy Council* aveva ordinato ai commissari di violare il principio del *pari passu* (che garantisce il soddisfacimento dei crediti in modo proporzionale tra tutti i creditori) per pagare l'intero (e cospicuo: £ 100) credito dell'ex ambasciatore del Portogallo, in quanto «persona pubblica» (malgrado il fatto che il sovrano che lo aveva inviato fosse ormai deceduto), e dunque di rango superiore agli altri creditori¹⁵⁷. Parimenti significativo appare anche l'ordine (del 1588) al *Solicitor General* di tentare di persuadere un creditore che aveva già firmato la composizione col debitore a mantenere fede all'accordo e, nel caso in cui il tentativo si rivelasse infruttuoso, imprigionarlo¹⁵⁸. Il principio del *pari passu* era sancito esplicitamente nello statuto del 1571, dunque a rigore il *Privy Council* non avrebbe potuto autorizzare i commissari a violare la legge. Parimenti, il *Privy Council* non aveva titolo per ordinare di imprigionare una parte perché venuta meno ai propri accordi con l'altra. Domandarsi se il *Privy Council* avesse il potere di agire in tal modo è tuttavia anacronistico: nessun inglese del Cinquecento si sarebbe posto il problema in questi termini.

Eppure, malgrado l'opacità degli effettivi limiti del potere del *Privy Council*, specie in rapporto ad altre istituzioni giudiziarie, è possibile ravvisare alcuni chiari indizi nel tenore stesso delle sue lettere. Non è infatti un caso che ogni qual volta il *Privy Council* ordini alle autorità giudiziarie di sospendere i processi intentati contro il debitore fallito, tali ordini siano rivolti soltanto al *Mayor* ed

¹⁵⁶ APC, XVII, 258 (9.6.1589). Inizialmente il *Privy Council* invita *Mayor* e Sceriffi ad esercitare «such perswasions as you shall judge of most valyditie for th'inducinge of the said creditours the rather for our sakes to yeald him respite for one yeeres space», ma la lettera si chiude in questo modo: «and in case you Lordship to all not be hable to drawe them to such conformitie as our request is you should, then we require yor Lordship to certifie us of th'effecte of your travaile in his behalf, and whom you shall find obstinate in condescendinge to your so reasonable perswasions, that thereupon we may take such order for the quiet and fynall determining of the same as we shall perceive not repugnante to equitie and conscience.»

¹⁵⁷ I commissari, spiega il *Privy Council*, «are required in respecte that he [l'ex ambasciatore del Portogallo, Dr Castillo] came first unto this Realme as an Ambassadour sent from a King then livinge, and is not as yet but to be esteemed as a publique person, and therefore ought to be favoured and preferred before others, after they shall (as the lawe requirethe) have examined the trothe of the matter between him and the said Walthall [il debitore] and finding the debt dewe, to take order that he maie be fully satisfied of that which appeare to be dewe unto him», APC, XIII, pp. 310-311 (21.01.1582).

¹⁵⁸ APC, XVII, pp. 6-7 (31.12.1588).

allo sceriffo di una determinata città, e mai alle corti regie (*King's Bench* e *Common Pleas*), né tantomeno alla *Chancery*. Questa prudenza evitava di portare allo scoperto il latente conflitto istituzionale che, di lì a qualche decennio, sarebbe emerso in tutta la sua portata quando Edward Coke divenne *Chief Justice* del *King's Bench*. È tuttavia significativo che talvolta i limiti dei poteri giurisdizionali del *Privy Council* appaiano nelle istruzioni che il *Council* stesso dà alle autorità giudiziarie nel richiedere loro di trattare con i creditori del debitore. Così, nel 1586 il *Privy Council* concede sei mesi di grazia al debitore (un tale Alington) per il pagamento dei suoi debiti, ordinando al *Mayor* ed agli Sceriffi di Londra la sospensione di ogni procedimento contro di lui¹⁵⁹. La lettera tuttavia prosegue aggiungendo che, nel caso in cui i creditori non accettino di conformarsi a questa sospensione, il *Privy Council* si aspetta dettagliata spiegazione da parte degli stessi *Mayor* e Sceriffi circa tale rifiuto¹⁶⁰. Benché difficilmente attuabile, l'unico modo per i creditori di disubbidire all'ordine del *Privy Council* sarebbe stato di intentare una nuova causa contro lo stesso debitore dinnanzi alle corti regie, a cui il *Privy Council* era, non a caso, più restio a dare ordini espliciti.

Talvolta, tuttavia, questa reticenza del *Privy Council* ad alimentare frizioni con le corti di *common law* (da considerarsi a tutti gli effetti come corti supreme) venne superata: questo avvenne con una certa frequenza proprio in materia fallimentare. Già negli anni settanta del Cinquecento i rapporti tra *Privy Council* e corti di *common law* si iniziavano a fare tesi. Nel 1572 un salvacondotto emesso per speciale prerogativa regia fu giudicato invalido dalla *Common Pleas*¹⁶¹, la quale ricevette di rimando dal *Privy Council* l'ordine di non intromettersi¹⁶². La tensione si andò via via intensificando nel decennio successivo. Dopo aver già dichiarato invalidi altri due salvacondotti emanati dal *Privy Council* nei primi anni ottanta¹⁶³, nel 1587 la *Common Pleas* si oppose anche al salvacondotto che comminava l'arresto automatico di qualsiasi trasgressore, ordinando la scarcerazione di un

¹⁵⁹ Facendo in modo che «in the meane season while he hathe tyme to deale with his credytours, the sergeants and other officers of the Cittie may forbear to arrest the person of the said Alington or anie suite to be commenced against him», APC, XIV, p. 251 (20.11.1586).

¹⁶⁰ «[Y]f his creditours do refuse to yield unto, then to certifie their Lordships of the reasons of their refusall», APC, XIV, p. 251 (20.11.1586).

¹⁶¹ *Moyle v Hitchcock* (1572) BL, MS. Additional 25211, fol. 23v. J.H. Baker, *The Reinvention of Magna Carta 1216–1616*, Cambridge 2017, pp. 176-177.

¹⁶² Baker, *ibid.*

¹⁶³ Non si trattava tuttavia di un caso in insolvenza: *Countess of Derby's Case* (1581), *Reports from the Lost Notebooks of Sir James Dyer*, J.H. Baker cur., London 1994, II, p. 395; *Hunt v Woodcock* (1583), BL MS. Lansdowne 1119, fols. 118v-119r, in Baker, *The Reinvention of Magna Carta*, cit., p. 177, testo e nota 193.

creditore imprigionato per aver citato in giudizio il debitore protetto dal salvacondotto¹⁶⁴. Nello stesso anno il *King's Bench* fece altrettanto in un altro caso¹⁶⁵ e, di lì a poco sempre nello stesso anno, ribadì come simili salvacondotti potessero essere emessi soltanto in favore di coloro che stavano per recarsi fuori dai confini del regno (e dunque, temporaneamente fuori dalla giurisdizione delle corti), ovvero già vi si trovassero, e mai per più di un anno di tempo¹⁶⁶. Nel 1588, tentando di evitare uno scontro istituzionale che si prefigurava sempre più netto, il *Privy Council* chiese al *King's Bench* di essere avvertito prima di rilasciare altre persone imprigionate per suo diretto ordine¹⁶⁷. La richiesta, tuttavia, non servì a smorzare i toni: gli arresti per ordine del *Privy Council* continuarono, così come i *writs* di *habeas corpus* da parte delle corti regie.

La malcelata ostilità si fece scontro aperto proprio in materia di insolvenza, a motivo dell'operato dei *Commissioners for causes of poore prisoners*. Si trattava di una commissione semi-permanente, voluta dal *Privy Council* per favorire la composizione dei poveri debitori di Londra imprigionati dal *King's Bench* su richiesta dei loro creditori. Istituita nel 1576 dal *Privy Council*, questa commissione operava ad altissimo livello: ne facevano infatti parte i *Chief Justices* di *Common Pleas* e *King's Bench*, il vescovo di Londra, i decani delle cattedrali di Westminster e di St Paul's ed il *Master of the Rolls*¹⁶⁸ (altissima carica in *Chancery*, seconda solo al Cancelliere stesso). Nel 1589, dopo delle lamentele dei debitori prigionieri sullo scarso interesse che gli alti commissari mostravano per le loro sorti, il *Privy Council* richiese a questi di riunirsi due giorni la settimana¹⁶⁹, e di lì a poco concesse loro anche il potere di imprigionare il creditore che disubbidisse ai loro ordini, a condizione che uno dei commissari (che dovevano essere almeno sei) ad ordinare l'arresto fosse l'arcivescovo di Canterbury (anch'egli nel frattempo

¹⁶⁴ *Searche's Case*, 1 Leo. 70; 74 Eng. Rep. 65 (1587). Il creditore rilasciato dalla *Common Pleas* fu prontamente re-imprigionato, ma a quel punto il *Common Pleas* ordinò la carcerazione di chi aveva concretamente proceduto al secondo arresto. Baker, *The Reinvention of Magna Carta*, cit., 177; Dawson, *The Privy Council and Private Law*, cit., 640, nota 167; N.D. McFeeley, *The Historical Development of Habeas Corpus*, in «Southwestern Law Journal», XXX (1976), pp. 585-600, 587.

¹⁶⁵ *Howell's Case* (1587) 1 Leo. 70; 74 Eng. Rep. 66 (1587). Baker, *The Reinvention of Magna Carta*, cit., pp. 165-166; Dawson, *The Privy Council and Private Law*, cit., p. 640, nota 167; N.D. McFeeley, *The Historical Development of Habeas Corpus*, cit., p. 587.

¹⁶⁶ *Waram's Case* (1587), BL, MS Harley 4562, fol. 78v; BL, MS. Additional 35943, fol. 134r, in Baker, *The Reinvention of Magna Carta*, cit., p. 178.

¹⁶⁷ APC, XVI, p. 48 (28.4.1588). Cf. Dawson, *The Privy Council and Private Law*, cit., p. 649.

¹⁶⁸ APC, IX, p. 110 (28.4.1576). Dawson, *The Privy Council and Private Law*, cit., p. 415.

¹⁶⁹ APC, XVIII, p. 109 (15.9.1589).

«arruolato» tra i commissari).¹⁷⁰ Non sappiamo se, con le modifiche del 1589, gli altri commissari rimasero gli stessi, eccezion fatta per i due *Chief Justices* – dopotutto, assicurarsi la loro presenza era un modo diplomatico di cercare di evitare tensioni con le corti di *common law*. La commissione si mise al lavoro con rinnovata energia, non disdegnando di fare uso dei suoi poteri coercitivi sui creditori che rifiutavano di sottomettersi a quanto da essa deciso.

Non sappiamo con quale frequenza ciò sia avvenuto, ma non è difficile immaginare la reazione delle corti di *common law* a fronte di questa delega del *Privy Council* ad imprigionare chi rifiutasse di ritirare l'azione intentata contro il proprio debitore dinnanzi alle corti di *common law* ed accettare i termini di composizione col debitore insolvente imposti dalla commissione. La risposta, infatti, non si fece attendere. Nel 1590, un creditore imprigionato per ordine della Commissione si era appellato al *King's Bench*, il quale non solo lo aveva prontamente liberato ma aveva anche multato per *false imprisonment* (grossomodo corrispondente al sequestro di persona) il commissario che concretamente aveva dato l'ordine di arresto¹⁷¹. Se il *Privy Council* (probabilmente) riuscì ad evitare il peggio¹⁷², i nuovi poteri coercitivi dei *Commissioners for causes of poore prisoners* vennero interpretati come un indiscriminato ampliamento delle prerogative della corona, e dunque un chiaro attacco alla giurisdizione delle corti di *common law*. Quando, nell'anno successivo, il Cancelliere ed il Tesoriere (dunque, le due massime autorità all'interno del *Privy Council*) chiesero ad alcuni giudici delle corti di *common law* (forse i *Chief Justices* di *King's Bench* e *Common Pleas*, visto il loro ruolo di *Commissioners for causes of poore prisoners*) quando fosse lecito al *Privy Council* procedere all'arresto di qualcuno, la risposta arrivò sottoscritta da tutti i giudici di tutte e tre le corti di *common law* (*King's Bench*, *Common Pleas ex Exchequer*¹⁷³), lamentando il numero di arresti illeciti contro chi null'altro aveva fatto che far valere i propri diritti dinnanzi alle corti regie, pregando Cancelliere e Tesoriere

¹⁷⁰ Come emerge chiaramente da APC, XX, pp. 9-10 (5.10.1590). Sul punto vedasi Dawson, *The Privy Council and Private Law*, cit., pp. 415-416, e pp. 640-641.

¹⁷¹ APC, XIX, p. 441 (13.9.1590). Per risolvere l'impasse il *Privy Council* chiese al *Chief Justice* del *King's Bench* (Sir Christopher Wray) di sospendere l'esecuzione della sentenza per *false imprisonment* mentre i commissari si sarebbero adoperati per trovare un compromesso accettabile a tutti i creditori (*ibid.*).

¹⁷² Il mese successivo, il *Privy Council* infatti scriverà agli altri commissari per chiedere loro di trovare un accordo tra le parti, spiegando ai commissari la gravità della situazione: senza accordo, il loro collega rischia di dover pagare una salatissima multa (£ 10) per effetto della sentenza del *King's Bench*. APC, XX, p. 41 (18.10.1590).

¹⁷³ L'*Exchequer* non è menzionata in altro punto di questo saggio in quanto poco coinvolta nei casi di insolvenza tra privati.

di voler evitare che tali eccessi si ripetessero¹⁷⁴. Alla fine dei conti, tuttavia, i giudici di *common law* non avevano rimedi da proporre: era il *Privy Council* che doveva rispettare le forme – e, soprattutto, i limiti – della sua attività giurisdizionale, nessun altro organo giurisdizionale poteva sindacarne l'operato¹⁷⁵.

Proprio per cercare di smorzare quella frizione istituzionale che, con gli Stuart, sarebbe invece andata acuendosi sempre più, il *Privy Council* elisabettiano si affrettò a rivedere le prerogative dei *Commissioners for causes of poore prisoners*, togliendo loro il tanto controverso potere di procedere all'arresto dei creditori refrattari. La strada maestra rimaneva sempre la conciliazione, per favorire la quale anche le minacce non andavano lesinate. Se tuttavia le minacce non fossero bastate, adesso i commissari non avrebbero potuto più procedere al loro arresto, ma cercare la cooperazione di *King's Bench* e *Common Pleas*, chiedendo loro di provare a prevalere sull'ostinatezza dei creditori (e, sostanzialmente, fare delle corti di *common law* i latori della minaccia del *Privy Council* che l'ostinata e perdurante disubbidienza avrebbe avuto conseguenze¹⁷⁶). Per tutto il decennio

¹⁷⁴ «Declaration of Judges on Unlawful Imprisonments» (9.6.1591), pubblicata in W.S. Holdsworth, *A History of English Law*, V, VII ed., London 1966, Appendice I, pp. 495-497 (Holdsworth riporta entrambe le fonti, delle quali una è manoscritta, BL, MS Lansdowne 68, fol. 87r, l'altra, e leggermente più lunga, era stata già pubblicata nei *Reports* della *Common Pleas* di Anderson J nel 1664 (And. 297)). Cf. anche il sesto volume dell'opera di Holdsworth (VII ed., London 1966), pp. 32-33, dove lo stesso secondo documento è nuovamente riproposto in forma leggermente abbreviata. In tema si veda anzitutto Dawson, *The Privy Council and Private Law*, cit., pp. 640-641. Cf. McFeeley, *The Historical Development of Habeas Corpus*, cit., p. 587.

¹⁷⁵ Né, è bene notare, i giudici delle corti di *common law* intesero negare il potere del *Privy Council* di ordinare l'arresto di qualcuno: un tale potere non fu messo in discussione neppure da Coke CJKB all'apice delle tensioni nel 1615: *The Brewers' Case*, 1 Rolle 134, 81 Eng. Rep. 382; *Salkingstone's Case*, 1 Rolle 219; 81 Eng. Rep. 444. Dawson, *The Privy Council and Private Law*, cit., p. 641.

¹⁷⁶ «And yf noe good perswacions or intreatie shalbe able to move them to compassion, you shall have the juster cause to proceede against them with suche severitie as by her Majesty's commission you are required and authorized to doe, lettinge them plainlie to understande that yf anye informacion shalbe broughte at anye tyme againste them upon anye penall statute or other advauntage taken againste them in any matter by stricktnes of lawe, they are to looke for noe favor but all extreamitie that maie be used, in respecte of the contempte they shewe to her Majestie's authoritie and harde disposicion to theis poore men oppressed by there rigorous dealing. Yf theis obstinate persons that shalbe brought before you shall seeme to truste onlie to the advauntage they have by lawe, and that by her Majestie's commission you have not sufficient authoritie to restraine them, and therefore wilbe brought by noe meanes to conformitye, to advertise by your letters the Judge of her Majesty's Benche and Commen Pleas of your proceeding and the perverse and unconscionable obstinacy of those parties, requiring them in our names to take the paines to sende for the parties and to see what they shalbe able to prevaile with those wilfull and harde harted persons. And yf they will by noe

successivo il *Privy Council* continuò ad esercitare le stesse pressioni sui creditori, a concedere qualche salvacondotto ma soprattutto a tentare di mediare tra le parti¹⁷⁷, ma raramente forzò la mano ai creditori obbligandoli ad accettare una composizione non voluta.

5. *Insolvenza e composizione: Court of Requests e Court of Chancery*

Oltre al *Privy Council*, le petizioni alla Corona in tema di insolvenza e composizione potevano anche essere affidate alla *Court of Requests*. Istituita nel 1483 per decidere secondo equità cause tra privati presentate al *Privy Council*¹⁷⁸, come la *Chancery* così anche la meno nota *Court of Requests* godeva di una «giurisdizione equitativa» (*equitable jurisdiction*) – aveva cioè il potere, che le derivava direttamente dall'autorità del sovrano, di giudicare secondo equità¹⁷⁹. A differenza della *Chancery*, tuttavia, la *Court of Request* si occupava di piccole liti promosse da persone di modeste fortune (orfani e vedove¹⁸⁰). Benché mai formalmente

meanes be broughte to reasonable order, then we doubt not but the saide Judges will lett them understande in theis cases of extreamitie that they muste looke for the like measure and to have noe favor at theire hands against your proceedings, considering the princelie consideracion that moved her Majestie to graunte that commission, what greate paines hathe bin taken by you in the same and howe often wee have bin troubled with moste pittifull complaint of theis poore prisoners», APC, XXII, pp. 385-386 (2.4.1592). La lettera del *Privy Council* invitava anche i commissari a riunirsi non più due volte a settimana ma a fare il punto su ogni singolo caso loro affidato una volta al mese (ivi, 385).

¹⁷⁷ Dawson, *The Privy Council and Private Law*, cit., pp. 650-651.

¹⁷⁸ Gli inizi dell'attività della corte, sinora poco studiati (come, d'altronde, la corte stessa), sono stati oggetto del recente ed attento contributo di L. Flannigan, *Litigants in the English "Court of Poor Men's Causes" or "Court of Requests", 1515-25*, in «Law and History Review», XXXVIII (2020), pp. 303-337. Cf. J.H. Baker, *The Oxford History of the Laws of England*, VI, Oxford 2003, pp. 203-206; Id. (in forma più sintetica), *Introduction*, cit., pp. 128-130; E. Kadens, *The Admiralty Jurisdiction of the Court of Requests*, in J. Witte, S. McDougall e A. di Robilant (curr.), *Texts and Contexts in Legal History: Essays in Honor of Charles Donahue*, Berkeley 2016, pp. 349-366, 351-355; D.R. Coquillette, *The Civilian Writers of Doctors' Commons, London*, Berlin 1988, pp. 104-105. Si veda inoltre l'introduzione di L.M. Hill (cur.), *The Ancient State, Authoritie and Proceedings of the Court of Requests by Sir Julius Caesar*, Cambridge 1975, ix-xlvi.

¹⁷⁹ Come la stessa *Chancery*, infatti, anche la *Court of Requests* venne inizialmente descritta come «court of Conscience», addirittura in documenti ufficiali. Ad esempio, lo statuto del 1605 che le diede giurisdizione per i debiti inferiori ai 40 scellini, si riferì alla *Court of Requests* come «comunemente nota come Court of Conscience nella Guildhall della stessa città [Londra]», 3 Jac. I, c. 15, § 1. Cf. W.H.D. Winder, *The Courts of Requests*, in «Law Quarterly Review», LII (1936), pp. 369-394.

¹⁸⁰ Ecco perché, data la sua giurisdizione equitativa, la *Court of Requests* viene spesso definita

abolita, la *Court of Requests* (legata alla Corona, e quindi malvista dal *Long Parliament*) cessò di fatto di operare nel 1641¹⁸¹.

Anche se si conosce di qualche petizione presentata alla *Court of Request* da parte dei debitori per bloccare le azioni legali promosse dai creditori minoritari contrari alla composizione già nel tardo Cinquecento¹⁸², è soprattutto sotto Giacomo I che questa corte si dedicò attivamente alla nostra materia. Una (probabilmente) significativa parte delle petizioni rivolte a Giacomo I è preservata dall'inizio del suo regno sino al 1616 in un manoscritto¹⁸³. Lo studio di queste petizioni ha mostrato come, sino al 1606, le petizioni dei debitori si limitassero alla richiesta di un salvacondotto (di solito di un anno¹⁸⁴). Per valutare le petizioni dei debitori la *Court of Requests* nominava una commissione la quale, convocati i creditori ed ascoltate le loro ragioni, avrebbe poi informato la corte sulla loro posizione, indicando quanti fra i creditori fossero disposti a concedere una dilazione temporale o anche una composizione, e chi invece non intendesse addivenire ad alcun compromesso. Nei primissimi anni del regno di Giacomo

la «cugina povera» della *Chancery*: da ultimo Flannigan, *Litigants in the English "Court of Poor Men's Causes"*, cit., p. 305. Questo tuttavia non significa che alla *Court of Requests* non si rivolgessero anche persone di migliori condizioni sociali (e, soprattutto, finanziarie): T. Stretton, *Women waging law in Elizabethan England*, Cambridge 1998, p. 7.

¹⁸¹ Baker, *Introduction*, cit., pp. 129-130.

¹⁸² Smith, *The error of young Cyrus*, cit., p. 316, riporta ad esempio una petizione presentata nel 1590 (*National Archives*, REQ 2 121/33).

¹⁸³ BL, MS Lansdowne 266, trascrizione in RW Hoyle, cur., *Heard Before the King: Registers of Petitions to James I, 1603–16*, Kew 2006. Questo manoscritto (che conta più di 200 folii), iniziato neppure due mesi dopo la morte di Elisabetta I (24 marzo 1603), il 12 maggio dello stesso anno, e tenuto – parrebbe – dal *Master of Requests* (il presidente della *Court of Requests*, funzione tuttavia distinta rispetto a quella che sembrerebbe avere avuto nell'occuparsi delle petizioni ricevute dal re), contiene un gran numero di petizioni di ogni tipo, e testimonia chiaramente come l'attivo interesse del re nell'amministrazione dello stato, della giustizia e della legge (ovverossia, la sua scarsa attenzione per le differenti espressioni istituzionali del potere – parlare di separazione dei poteri sarebbe probabilmente troppo anacronistico) iniziasse sin dai primissimi giorni del suo regno. Soltanto nel primo anno (dal 12 maggio 1603 al 31 maggio 1604) su 466 petizioni ricevute ben 416 venivano inviate a delle commissioni incaricate di mediare tra le parti. Verso la fine degli anni per i quali il manoscritto riporta le petizioni ricevute dal re, l'attività sembrerebbe diminuire notevolmente, possibile segno del fatto che molte richieste venissero indirizzate – o forse prontamente inoltrate da parte del re – alla *Chancery* o alla *Court of Requests*). Il manoscritto termina nel giugno del 1616: Dawson, *The Privy Council*, cit., pp. 630-635, testo e (per notizie sul manoscritto stesso), nota 127. È tuttavia probabile che MS Lansdowne 266 non contenga tutte le petizioni ricevute direttamente dalla Corona durante quegli anni: ad esempio, un numero di ulteriori petizioni ricevute durante il 1613 sono preservate in British Library, MS Additional 69910.

¹⁸⁴ Smith, *The error of young Cyrus*, cit., 318.

I la *Court of Requests* talvolta concedeva direttamente un salvacondotto al debitore e talaltra (forse memore delle recenti tensioni tra Corona e corti regie) chiedeva ai giudici del *King's Bench* di intervenire per persuadere i creditori recalcitranti¹⁸⁵. Dal 1607 in poi, tuttavia, l'azione della *Court of Requests* si fece più incisiva, e andò ben oltre la prassi del *Privy Council* elisabettiano in materia: oltre a concedere dilazione temporali, infatti, la corte iniziò ad obbligare i creditori dissenzienti ad accettare di comporre il loro credito per un ammontare ben inferiore rispetto al capitale dovuto¹⁸⁶.

Le rimostranze contro queste composizioni forzose non mancarono sin dai primi anni, tuttavia, e non fecero che crescere di intensità¹⁸⁷, complice il fatto che, nella crescente frizione tra le corti di *common law* e le corti di *equity*, la corte più «debole» (quanto a prerogative, oltre – cosa non meno importante – ad importanza a livello di prassi giudiziaria ed istituzionale) fra queste era certamente la *Court of Requests*.¹⁸⁸ Già nel 1613, la *Common Pleas* aveva stabilito che la giurisdizione equitativa della *Court of Requests* cessasse ogniqualvolta vi fosse già un rimedio in *common law*¹⁸⁹. L'anno successivo il *King's Bench* rincarò la dose, giudicando che la *Court of Requests* non aveva il potere di imporre composizioni tra creditori e debitori, in quanto tali composizioni avrebbero leso l'ambito di applicazione degli statuti in materia di bancarotta¹⁹⁰. Da quel momento il coinvolgimento della *Court of Requests* in materia parrebbe cessare – quantomeno, non si ha più notizia di alcun intervento ulteriore¹⁹¹. Ben diverso, invece, è il

¹⁸⁵ Ivi, pp. 318-319.

¹⁸⁶ Ivi, pp. 319-321.

¹⁸⁷ Ivi, pp. 321-322.

¹⁸⁸ Hill, *The Ancient State*, cit., ix-xix. È ben noto come tale frizione culminasse di lì a poco (nel 1616) nello scontro aperto tra Coke, *Chief Justice* del *King's Bench*, ed il Cancelliere Ellesmere, e di come Giacomo I avesse appoggiato Ellesmere e cacciato Coke dal *King's Bench*. Vedasi anzitutto J.H. Baker, *The Reinvention of Magna Carta*, cit., pp. 410-441. Tra i molti contributi in materia si rimanda poi ad alcuni classici lavori: W.S. Holdsworth, *A History of English Law*, V, cit., pp. 231-38; J.P. Dawson, *Coke and Ellesmere Disinterred: The Attack on the Chancery in 1616*, in «Illinois Law Review», XXXVI (1941-1942), pp. 127-152; J.H. Baker, *The Common Lawyers and the Chancery: 1616*, in «Irish Jurist», IV (1969), pp. 368-392, ed ora in Id., *The Legal Profession and the Common Law*, London 1986, pp. 205-229; L.A. Knafla, *Law and Politics in Jacobean England*, Cambridge 1977, pp. 155-181. Più di recente vedasi anche M. Fortier, *Equity and Ideas: Coke, Ellesmere, and James I*, in «Renaissance Quarterly», LI (1998), pp. 1255-1281, ed ora in D. Fischlin e M. Fortier (curr.), *Royal Subjects: Essays on the Writings of James VI and I*, Detroit 2002, pp. 265-89, e D.C. Smith, *Sir Edward Coke and the Reformation of the Laws. Religion, Politics and Jurisprudence, 1578-1616*, Cambridge 2014, pp. 224-232.

¹⁸⁹ *Payne's Case* (1613), Godb. 216; 78 ER 131. Smith, *The error of young Cyrus*, cit., p. 323.

¹⁹⁰ *Caplin v Toft* (1614), in W.H. Bryson (cur.), *Cases Concerning Equity*, London 2001, I, p. 360.

¹⁹¹ Non è in realtà del tutto chiaro se, nel cessare l'emanazione di *bills of conformity*, la *Court of*

ruolo dell'altra e grande *court of equity*, la *Chancery*.

Probabilmente a motivo della sua altissima carica, che comprendeva anche la custodia (e l'utilizzo) del Gran Sigillo (il *Great Seal of the Realm*)¹⁹². nel corso dei secoli il Cancelliere spesso agisce con una discrezionalità seconda solo a quella del monarca. Questa discrezionalità è visibile anche in materia fallimentare: sin dal quattordicesimo secolo infatti il Cancelliere rilascia salvacondotti (*bills of protection*) a quei debitori che, a suo insindacabile giudizio, ne siano meritevoli¹⁹³.

Durante la seconda metà del Cinquecento, il ruolo della *Chancery* in tema di insolvenza consisteva soprattutto nel registrare i salvacondotti concessi dalla Corona, tanto che divenne ben presto prassi per il debitore che avesse ricevuto un salvacondotto dal *Privy Council* registrarlo in *Chancery*, onde evitare possibili azioni legali dei creditori presso la stessa¹⁹⁴. Qualora non fosse il debitore a presentare il salvacondotto alla *Chancery* per essere registrato, lo avrebbe fatto (nominalmente, per conto del debitore) quella parte (solitamente maggioritaria) dei creditori favorevoli ad un accordo, al quale tuttavia altri si opponevano¹⁹⁵.

Nel giro di poco tempo, forse anche a motivo del crescente numero di casi in materia (a ragione del quale questa corte finì per considerare la materia

Requests avesse anche implicitamente eccepito la propria incompetenza giurisdizionale ad ogni ulteriore petizione in tema di insolvenza: se la maggioranza degli (in effetti, pochi) studiosi che si sono interrogati sul punto sembra rispondere in maniera affermativa al quesito (così anche Baker, *An Introduction*, cit., p. 127), altri invece sostengono che abbia continuato ad occuparsi di casi di insolvenza per qualche decennio (Stretton, *Women waging law*, cit., p. 73).

¹⁹² Sui concreti risvolti giuridici del fatto che il Cancelliere detenesse anche il Gran Sigillo, benché per altri versi alquanto datato, è utile consultare J.E. Stephens, *The Great Seal of England*, in «*American Law Review*», XXX (1896), pp. 404-418.

¹⁹³ Treiman, *Majority Control*, cit., p. 516.

¹⁹⁴ Ivi, pp. 516-518.

¹⁹⁵ Uno di questi casi si trova nella raccolta seicentesca nota come *Choyce cases in chancery*: nel 1583-4 (il riferimento è al ventiseiesimo anno del regno di Elisabetta I) «[t]he Queen granted a protection to *Woodcock, Napton and Sewell* [i debitori], to the end they might be better able to pay their debts to all their creditors. By which Protection her Majesty further willeth that an Injunction be granted out of this Court against all such as should implead the said *Woodcock, Napton, and Sewell*, and not content themselves with the aforesaid rate. And because the defendants do commence suit at the common law, and do not content themselves with the aforesaid agreement, therefore an injunction is granted if cause be not showed to the contrary» (corsivo nell'originale). *The practice of the High Court of Chancery. With the nature of the several offices belonging to that court, and the reports of many cases wherein releif hath been there had, and where denied; and known as 'Choyce cases in chancery'*, London, Printed by John Streater, Henry Cinford and Eliz. Flesher, the Assigns of R. Atkind and E. Atkins Esquires, 1672, p. 174.

pienamente di sua competenza, e dunque sottoposta al suo giudizio equitativo), la *Chancery* iniziò anche ad imporre delle composizioni fra le parti con quelli che presto vennero chiamati *bills of conformity* (essendo dei *bills* che obbligavano i destinatari a conformarsi a quanto in essi disposto)¹⁹⁶.

I primi *bills of conformity* rilasciati dalla *Chancery* risalgono probabilmente agli ultimi anni del Cinquecento. Tali *bills* potevano essere rivolti a tutti i creditori di un determinato debitore ovvero anche, quando si era già trovato un accordo con gli altri, ad uno solo di essi¹⁹⁷. Inizialmente rilasciati quando il debitore aveva già ottenuto un salvacondotto, nei primi anni del Seicento iniziarono ad essere concessi anche in mancanza di alcuna previa protezione del debitore. Il cambiamento sembrerebbe essere avvenuto durante il cancellierato di Thomas Egerton (meglio conosciuto come Lord Ellesmere, Cancelliere dal 1596 al 1617). Nel 1596 certi debitori (che non godevano di alcuna protezione da parte del *Privy Council*) erano riusciti a persuadere quasi tutti i loro creditori ad accettare una ristrutturazione del debito piuttosto lunga (otto anni) – quasi tutti, tranne una piccola minoranza. Per paralizzare ogni azione che questi creditori riluttanti ad una lunga dilazione avessero potuto nel frattempo promuovere, i debitori chiesero ed ottennero dal Cancelliere un ordine (*injunction*) che proibiva qualsiasi azione promossa dai creditori sino a nuovo ordine¹⁹⁸. In un altro caso dello stesso anno i creditori avevano tutti accettato la ristrutturazione del debito proposta dal debitore (che si impegnava a pagare due terzi del suo debito verso ciascuno di essi), ma alcuni di loro lo avevano poi comunque fatto arrestare per meglio «persuaderlo» ad accettare di pagare per intero senza sconti. Rivoltosi alla *Chancery*, il debitore allora ottenne una *injunction* contro ogni azione basata

¹⁹⁶ Che i *bills of conformity* fossero l'evoluzione dei salvacondotti concessi dalla Corona è esplicitamente dichiarato nel proclama del 31.3.1621 contro i *bills of conformity* emanati dalla *Chancery*: J.F. Larkin e P.L. Hughes (curr.), *Stuart royal Proclamations*, I, *Royal Proclamations of King James I 1603-1625*, Oxford 1973, p. 506. Nell'attacco sferrato in Parlamento agli inizi del 1621 contro i *bills of conformity* emanati dalla *Chancery* – e, anche attraverso di essi, contro la persona del Cancelliere, Francis Bacon - uno dei principali avversari di Bacon, Sir Lionel Cranfield, dichiarava che la Corona non avesse mai emesso simili *bills of conformity* sino al 1605 (e che poi ovviamente avesse iniziato a farlo sulla scorta del cattivo esempio della *Chancery* – Cranfield era contrarissimo a questi *bills* qualunque ne fosse la provenienza). Notestein, Relf e Simpson (curr.), *Commons Debates, 1621*, cit., V, p. 221, nota 24. Edward Coke sembrerebbe posticiparne di qualche anno l'inizio: nel suo discorso alla Camera dei Comuni del 14.3.1621, infatti, dichiarava che il primo caso nel quale la *Chancery* avesse concesso un *bill of conformity* fosse stato il (complesso e lungo) caso di *Mildmay v Wentworth*, iniziato nel 1613: *Common Debates*, ult. cit., V, p. 39.

¹⁹⁷ Per es. *Warren v Eldrington* (19.9.1600), C 33/97 fol. 681v.

¹⁹⁸ Treiman, *Majority Control*, cit., p. 519.

sulla sua insolvenza¹⁹⁹.

Simili *injunctions* emanate dalla *Chancery* sospendevano qualsiasi azione legale già in corso dinnanzi ad ogni altra corte (dunque anche, e soprattutto, *King's Bench* e *Common Pleas*) e, *a fortiori*, inibivano la possibilità di proporre nuove. In tal senso, i rapporti di forza tra la giurisdizione della *Chancery* e quella delle corti di *common law* erano decisamente sbilanciati a favore della prima²⁰⁰. A differenza di un organo eminentemente politico come il *Privy Council*, la *Court of Chancery* godeva di strumenti ben precisi e molto efficaci per imporre una composizione tra le parti, anzitutto il suo potere sulla persona del convenuto. Un simile potere, peraltro, potrebbe spiegare il motivo per cui il *Privy Council* non agisse quasi mai in modo diretto in una rinegoziazione del debito del mercante insolvente, dato che uno dei membri del *Privy Council* era di diritto lo stesso Cancelliere.

Gli interventi della *Chancery* volti a promuovere la composizione tra debitore e creditori sembra siano stati più frequenti di quanto potrebbe a prima vista sembrare. Nella sua *Consuetudo vel Lex Mercatoria* (1622), Malynes ne offre una immagine piuttosto ambivalente. In principio li considera utili e necessari (Malynes, mercante dalle alterne fortune, aveva conosciuto in prima persona cosa significasse la prigionia per debiti), visto che l'ostinata opposizione ad alcun compromesso di una minoranza dei creditori finiva per ledere gli interessi di tutti²⁰¹. Allo stesso tempo tuttavia egli denuncia l'uso eccessivo e indiscriminato che ormai si tendeva a fare di tali interventi. Il *bill of conformity* concesso dal Cancelliere al debitore fallito per bloccare ogni azione dei creditori, scrive Malynes, «è per sua natura una protezione», che ogni mercante insolvente vorrebbe ottenere «per difendersi dal rigore della legge»²⁰². Aumentando a dismisura questa

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Vedasi per tutti D.W. Raack, *A History of Injunctions in England before 1700*, in «Indiana Law Journal», LXI (1985-1986), pp. 539-592, e W.J. Jones, *Conflict or Collaboration? Chancery Attitudes in the Reign of Elizabeth I*, in «American Journal of Legal History», V (1961), pp. 12-54. Sul conflitto aperto tra *King's Bench* e *Chancery* nel 1616 si veda *supra*, nota 188.

²⁰¹ «[T]hese well meaning men [la maggioranza dei creditori, pronti ad una composizione col fallito] are oftentimes hindred to performe their honest intentions, by the hard and obstinate dealing of some of their creditors to the vtter ouerthrow of them, their wiues and children, and the generall losse of all the rest of the creditors: these men therefore are to be ouerruled by the Lord Chaunceller, who may compell them to bee conformable with the other creditors» (Malynes, *Lex Mercatoria*, cit., cap. 44, p. 223).

²⁰² D'altronde, dei problemi che la protezione del debitore può comportare ai creditori Malynes se ne intendeva bene, avendo egli stesso vissuto parecchi anni in una lussuosa dimora londinese (il cui affitto ammontava a £ 50 l'anno) facendosi scudo di un vecchio salvacondotto rilasciatoogli parecchi anni prima per non pagare l'affitto a vita. Dopo undici anni, l'exasperato padrone di casa si rivolse al *Privy Council*: APC, XXXVI, p. 163 (7.6.1618). Malynes non aveva problemi a firmare ulteriori accordi circa i suoi obblighi di pagare il

protezione si rovesciano i rapporti di forza tra le parti: sarà adesso il debitore a dettare le condizioni ai creditori, i quali, bisognosi di fare cassa, saranno pronti ad addivenire a qualsiasi ribasso pur di ottenere almeno una parte del loro credito²⁰³.

Qualche anno dopo Malynes, Thomas Powell fece un feroce ma gustosissimo ritratto del modo in cui le composizioni fossero imposte ai creditori dai loro machiavellici debitori. La scena si apre con i creditori del debitore insolvente, riuniti alla borsa a discutere sul da farsi per ben tre ore. Non avendo la minima fiducia l'uno nell'altro, decidono infine di recarsi tutti insieme a casa del comune debitore, che trovano in vesti consuete (per farne risaltare la miseria) ed un infinito numero di copricapi (per enfatizzarne le gravi condizioni). Al posto di piatti, nella credenza campeggiano solo due grandi urinali ben colmi: il povero ammalato, oltre ad essere indigente, era ormai così debole da non potersi muovere dalla stanza. Anziché libri di conti, cambiali e lettere, sul tavolo i creditori trovano soltanto un lungo catalogo dei debiti²⁰⁴. A quella vista si precipitano tutti sul malato, ciascuno teso a strappargli condizioni migliori rispetto

padrone di casa (specie quando tali accordi erano sollecitati dall'*Attorney General* – all'epoca Sir Henry Yelverton – che, a sua volta, agiva espressamente per conto del *Privy Council*), ma poi, giunto al dunque, continuava ad esibire il salvacondotto reale e non pagare: ivi, p. 267 (5.10.1618). Cfr. S. Gialdroni, *Gerard Malynes e la questione della lex mercatoria*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Ger. Ab.)», CXXVI (2009), pp. 38-69, 46.

²⁰³ Malynes parla dei «diuers great abuses committed in the defence of Bankrupts, who to shelter themselves from the rigor of the Common-lawes, did preferre their Bills of complaint [i.e., of conformity] in Chauncerie, which was in the nature of a Protection, and the parties broken, became to be releued for easie compositions with their Creditors, albeit at charges another way extraordinarie.» Malynes, *Lex Mercatoria*, cit., cap. 44, p. 227.

²⁰⁴ Thomas Powell, *The art of thriving. Or, The plaine path-way to preferment. Together with The mysterie and misery of lending and borrowing*, London, Printed by T[homas] H[arper] for Benjamin Fisher ..., 1635, pp. 233-235: «After dinner all the Creditors met againe on the Exchange, where they hold full three houres conference, during which time not any one of them did beleeeve one word which another spake unto him, for they were too wise and learned in the use and exercise of conformity, to speake the simple truth, because they were to deale in a matter mixt and compounded of many ingredient credits commedled and put together. From hence they goe to the house of their Debtor, in number as many as a whole colledge of Physicians to enquire for their Patient: they are forthwith brought up unto him into his Chamber, where they found him in an old suit onely fit for garbling or eating of green-fish, with as many nightcaps upon his head, as there be cups in a nest of Court dishes, and the old gowne which was alwaies wont to lye at the Hall for ordinary dayes: in stead of plate there were onely two full Vrinals standing upon the Court-cubbord, by which they might discerne the great disability and weakenesse, which the winde-collick had wrought within him. And in stead of accounts, bonds and bills [*sic*], and other evidences, there lay onely open before him, the foresaid Catalogue consisting of desperate debts and debtors».

a quelle degli altri. Poco a poco, i più avveduti tra loro riescono a frenare il tumulto, e si decide di nominare dei rappresentanti per avviare delle trattative. La bozza di un accordo viene infine redatta e sottoscritta dalla maggior parte dei creditori; a latere dell'accordo, essi appongono i loro sigilli sulla *letter of licence* con la quale si impegnano a non perseguire il debitore²⁰⁵. Una minoranza di creditori rimane tuttavia refrattaria ad ogni accordo: ecco che gli altri chiedono un *bill of conformity* – nelle parole di Powell stesso, «questa lettera di licenza generò una commissione di conformità» («[A]his Letter of licence begat a commission of conformity») – con cui i creditori che avevano strappato condizioni migliori sono costretti a cedere ed unirsi all'accordo generale tra tutti gli altri ed il loro comune debitore²⁰⁶. Quando infine tutti i debiti erano stati ridotti a meno di un terzo del loro originario valore («sei [scellini] ed otto pence sulla sterlina»), ecco il colpo di scena: si aprono le finestre, la servitù, non più a lutto, si rimette il berretto sul capo perché il padrone è guarito (è proprio così, calca la mano Powell, «solo un bancarottiere direbbe il contrario»). Alla guarigione naturalmente si accompagna una cena luculliana, alla quale partecipano tutti i parenti e gli amici del miracolato ex debitore, che (oltre il danno, la beffa) berranno «alla salute di sei [scellini] ed otto pence dalle sei di sera sino alle otto della mattina»²⁰⁷. Da quel giorno, chiaramente, l'ex debitore diviene il più spietato dei creditori, e minaccia azioni legali contro tutti i suoi debitori (anche quelli che avevano già pagato²⁰⁸!),

²⁰⁵ Ivi, pp. 235-236: «They salute him as if they did in a manner partly remember him, and then all together, as well the man of ten, as he of two and twenty hundred in credits, without difference, put forward for the first delivery of his minde unto him. This disorder was much blamed by the graver sort, and upon better advice, select men were drawne out of them to compound, for so many as would voluntarily conforme themselves, which was to be done according to the Catalogue, and as the ability would beare it. In the meane time a letter of licence is sealed for his liberty, to call in and recover what was due unto himselfe.»

²⁰⁶ Ivi, pp. 236-237: «This Letter of licence begat a commission of conformity, and then to worke they goe full roundly: some of the chiefe who had taken other and better conditions of satisfaction of him in private, then the rest, shewed much forwardnesse in the publike way of composition, and in the end did so strengthen their party, that they prevailed against the other.»

²⁰⁷ Ivi, pp. 237-238: «The whole debt was cryed downe to sixe and eight pence in the pound, the windowes were opened, the servants in the shop flung up their caps, the Curse was removed from their house, their Master was a recovered man, and none but a banquerupt would say to the contrary. Their Mistresse was sent for home with all the speed that might be, and this night all her kindred and their masters friends were to solemnize this happy recovery of the decayed man, where they meant to drinke to the health of sixe and eight pence, from sixe in the evening till eight next morning.»

²⁰⁸ Il punto è più sottile di quanto possa a prima vista apparire, perché, nella prassi commerciale, i registri di conto provavano il debito. Ecco che l'ex debitore miracolato confronta i suoi registri, e laddove due su tre indichino il pagamento di un debito, li ignora e

finendo per ammassare una tal fortuna da offrire in dote mille sterline per maritare la figlia zoppa²⁰⁹.

Se è molto probabile che l'aumento del numero dei *bills of conformity* concessi dalla *Chancery* sia avvenuto nel secondo decennio del Seicento, meno chiaro tuttavia appare se tale aumento debba attribuirsi al cancellierato di Lord Ellesmere ovvero a quello del suo successore, Francis Bacon. Sembrerebbe più plausibile la seconda ipotesi: da un lato, Edward Coke ci informa che Ellesmere (*Chancellor* sino alla morte, avvenuta nel 1617) fosse «molto restio nel concederli»²¹⁰, dall'altro, come abbiamo visto, dal 1614 la *Court of Requests* non emanò più simili *bills*, facendo così aumentare il numero di richieste rivolte direttamente alla *Chancery*²¹¹. Peraltro, nel proclama del 1621 di Giacomo I (cui stiamo per accennare) la prassi della *Chancery* di emanare *bills of conformity* viene descritta come recente novità²¹². Inoltre, ed infine, le difficoltà dell'economia inglese si facevano sentire

ne invoca il pagamento sulla base del terzo (che, trattandosi di contabilità a doppia entrata, non sarebbe dovuto neppure esistere).

²⁰⁹ Ivi, pp. 239-240: «Now the recovered man makes a most strickt scrutiny and review into his shopbookes, as well for debtors solvent as insolvent; he confers his Registers all together, and where he findes a debt uncrost in any one of them, though it be discharged in the other two it makes no matter, this is it by which he must stand charged, and unlesse he can discharge himselfe by this also, he is like to perish and receive condemnation by the very letter without tradition. He will spare no man whom the Law puts into his hands, lest he become a partaker in his iniquity. He cals [*sic*] home all things which he had formerly conveyed out of doores. And sets forward his building in the country. He flourishes as he never did before, and will give 1000. pound with his lame daughter now, more he then offered with her at the last swan-hopping.» («swan-hopping» era l'annuale caccia ai giovani cigni nel Tamigi per prenderne possesso e marchiarli).

²¹⁰ «[V]erie warye of granting them». Almeno così dice Lord Coke (dichiarato oppositore dei *bills of conformity* – e, soprattutto, del Cancelliere Francis Bacon che li concedeva – nel suo discorso dinnanzi alla Camera dei Comuni nel marzo 1621 (testo in Notestein, Relf e Simpson (curr.), *Commons Debates, 1621*, cit., V, p. 39). Per una diversa ricostruzione, che invece sembrerebbe imputare l'aumento dei *bills* concessi dalla *Chancery* proprio ad Ellesmere, si veda Treiman, *Majority Control*, cit., p. 519. Tale interpretazione, tuttavia, è meno probabile, se non altro perché è difficile immaginare Lord Ellesmere pronto a concedere una quantità di *bills of conformity* quando la sua scarsa empatia verso i debitori imprigionati per debiti era ben nota: Jones, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., p. 45. Similmente Smith, *The Error of Young Cyrus*, cit., pp. 324-325.

²¹¹ Smith, *The Error of Young Cyrus*, cit., pp. 324-325.

²¹² L'incipit del proclama (31.03.1621) recita infatti: «Whereas divers Bills of complaint, commonly called, Bills of Conformitie, have of late yeeres been exhibited into his Majesties Court of Chancerie, and other His Courts of equitie...», testo in Larkin e Hughes, *Stuart royal Proclamations*, I, cit., p. 506.

sempre più proprio in quegli anni²¹³. È più probabile, dunque, che l'impennata nel numero delle richieste – e quindi anche delle concessioni – di *bills of conformity* sia da ascrivere proprio a Bacon. Se così effettivamente fosse, si tratterebbe di un'impennata assai brusca, perché nel giro di appena tre anni lo stesso Bacon emanò, nel 1620, un regolamento, per così dire, interno alla *Chancery* (gli *Standing Orders* del 31 Ottobre 1620²¹⁴) per limitare e regolare l'uso dei *bills of conformity*²¹⁵. Il punto più importante di questo regolamento consiste nel richiedere una maggioranza qualificata dei tre quarti del credito totale (e non del numero dei creditori), evitando quindi che un certo numero di crediti insignificanti potesse costringere ad accettare un compromesso al ribasso quel creditore al quale forti somme fossero invece dovute²¹⁶.

Questo approccio – decisamente moderno – di Bacon alla composizione ebbe tuttavia vita molto breve, in quanto le gravissime accuse di corruzione a lui mosse, e la sua precipitosa caduta in disgrazia, spinsero Giacomo I ad emanare un proclama (31 Marzo 1621) che proibiva i *bills of conformity*²¹⁷. In principio, un proclama reale era solo un invito, rivolto al parlamento, a voler legiferare su una certa materia; in effetti, i *bills of conformity* vennero formalmente aboliti

²¹³ Vedasi per tutti il classico studio di B.E. Supple, *Commercial Crisis and Change in England, 1600–1642: A Study in the Instability of a Mercantile Economy*, Cambridge 1964, pp. 52-98.

²¹⁴ «Additional rules for the better governing of the Court of Chancery and Great Seal. Published in open Court 31 October 1620», testo in Sanders, *Orders of the High Court of Chancery*, I, pt. 1, cit. pp. 129-131.

²¹⁵ Il numero di queste composizioni dovette essere piuttosto alto se, nello stesso 1620, la città di Londra presentò una petizione alla Camera dei Comuni contro la prassi dei *bills of conformity*, sostenendo come fosse una delle ragioni della crisi economica in atto: Notestein, Relf e Simpson (curr.), *Commons Debates, 1621*, IV, cit., p. 67.

²¹⁶ Sanders, *Orders of the High Court of Chancery*, I, pt. 1, cit. p. 129. Tra i punti più salienti di questa ordinanza (che ne comprendeva quattordici in tutto) ne vanno segnalati almeno altri tre. Primo, i *bills of conformity* non potevano essere utilizzati dal debitore per obbligare i creditori ad una determinata rimodulazione (cioè: riduzione e dilazione) del loro credito. Secondo, quando la richiesta di un tale *bill* era presentata da alcuni creditori, era necessaria la firma dei creditori stessi (il punto, a prima vista piuttosto scontato, sembrerebbe al contrario evidenziare la lassità dei controlli da parte degli ufficiali della *Chancery* sulle petizioni a loro presentate). Terzo, non era consentito alcun automatismo: ciascuna petizione doveva essere decisa dal Cancelliere in persona, e non accolta dagli ufficiali giudiziari impiegati presso la *Chancery*. Ivi., pp. 129-131.

²¹⁷ «A Proclamation for abolishing of abuses, by Bills of Conformity», trascrizione in J.F. Larkin e P.L. Hughes (curr.), *Stuart royal Proclamations*, I, *Royal Proclamations of King James I 1603-1625*, Oxford 1973, pp. 506-508. Cfr. Sanders, *Orders of the High Court of Chancery*, II, cit. p. 1044. Il proclama reale venne recepito dalla *Chancery* con ordinanza del *Master of the Rolls* (Sir Julius Caesar) del 18.04.1621 (testo ivi, I, pp. 132-134).

soltanto con lo statuto del 1624²¹⁸. Ma l'effetto pratico sulla *Chancery* fu immediato: da un giorno all'altro questa ne sospese completamente la concessione²¹⁹. Così, la caduta di Bacon portò al repentino irrigidimento della *Court of Chancery* sui conflitti tra debitori e creditori: se continuò ad occuparsi della materia, tale corte lo fece soltanto attenendosi strettamente ai compiti assegnateli dagli statuti in materia, soprattutto la nomina delle commissioni. Come pietra tombale sui *bills of conformity*, lo statuto del 1624 addirittura sancì che anche il semplice farne richiesta fosse da considerarsi esso stesso un *act of bankruptcy*, col quale l'insolvenza del debitore diventava automaticamente bancarotta²²⁰.

Dagli anni '20 del Seicento, dunque, le composizioni imposte alle parti dalla *Chancery* scomparvero del tutto; ogni intervento in materia era ormai prerogativa esclusiva della Corona, che rilasciava salvacondotti consistenti soltanto in una dilazione temporale.

Durante il secondo decennio del Seicento²²¹ il numero di petizioni discusse dal *Privy Council* rimase molto basso²²², segno tangibile della popolarità dei *bill of conformity* della *Chancery*. Sino a tutto il 1620 il *Privy Council* ricevette pochissime richieste e, peraltro, si mostrò piuttosto prudente nel valutarle²²³; nessuna richiesta venne discussa nel 1621 (non a caso, l'anno del proclama reale contro i

²¹⁸ 21 Jac. I, c. 19, § 2 (1624).

²¹⁹ Seguendo fedelmente i *desiderata* del proclama reale, peraltro, la *Chancery* sospese ogni limitazione a qualsiasi libertà personale ed obbligazione pecuniaria assunta con *conditional bond* ancora non giunto a scadenza per effetto della sospensione dei termini ad opera di un *bill of conformity* emesso in data precedente al proclama stesso.

²²⁰ 21 Jac. I, c. 19, § 2.

²²¹ Gli atti del *Privy Council* che coprono il primo decennio del regno di Giacomo I sono andati distrutti nell'incendio di Whitehall Palace nel 1698.

²²² APC, XXXIV, p. 462 (26.3.1616), ed APC, XXXV, p. 193 (16.3.1617): ad un debitore viene concesso un salvacondotto di un anno, esteso poi di altri sei mesi. In APC, XXXVI, si trovano alcuni casi ulteriori, ma tutti riguardanti l'estensione di salvacondotti già concessi (dei quali curiosamente non c'è traccia nei volumi precedenti degli APC): APC, XXXVI, p. 164 (10.6.1618, estensione di sei mesi), p. 216 (20.7.1618, estensione di un anno), p. 284 (30.10.1619, estensione di un solo mese), p. 328 (6.12.1618, estensione di sei mesi).

²²³ Per tutto il 1620 sono riportate solo tre petizioni negli APC, e solo in uno dei tre casi il salvacondotto richiesto viene concesso (per un anno) senza troppe discussioni: APC, XXXVII, p. 152 (7.3.1620). In un secondo caso un debitore fa appello alle consuetudini (a suo dire, particolarmente favorevoli ai debitori) della contea palatina di Chester; non avendo la più pallida idea del loro contenuto, i *justices* della contea chiedono lumi sul da farsi direttamente al *Privy Council* (ivi, p. 169 (31.3.1620)), che a sua volta nomina apposita commissione per approfondire l'argomento (ivi, p. 211 (30.5.1620)). In un terzo ed ultimo caso il *Privy Council* scrive al *Mayor* di Londra per chiedere la sua opinione su un mercante londinese che aveva fatto domanda di salvacondotto (ivi, p. 313 (17.11.1620)).

bills of conformity). Ma già dall'anno successivo in poi il *Privy Council* dovette far fronte ad un numero sorprendentemente vasto di richieste, molte delle quali vennero peraltro accolte²²⁴. Così, nello spazio di tre anni (Giacomo I morì nel marzo 1625), il *Privy Council* concesse più salvacondotti di quelli che il prudente *Privy Council* elisabettiano aveva elargito in oltre trent'anni. Molti di essi vennero rilasciati per la durata di un anno²²⁵ o, più raramente, sei mesi²²⁶; altrettanti furono concessi ad estensione salvacondotti in scadenza²²⁷. Mai tuttavia il *Privy Council* ordinò una composizione che andasse oltre alla semplice dilazione temporale²²⁸. Formalmente, il monarca non si ingeriva nella decisione su singoli casi

²²⁴ Cfr. Dawson, *The Privy Council*, cit., pp. 413-415.

²²⁵ APC, XXXVIII, p. 114 (10.1.1622), pp. 234-235 (29.5.1622), pp. 246-247 (7.6.1622), p. 288 (15.7.1622), p. 417 (22.2.1623), p. 431 (4.3.1623); APC, XXXIX, p. 58 (15.7.1623), pp. 65-66 (23.7.1623), pp. 130-131 (29.11.1623), p. 200 (6.4.1624), p. 242 (16.6.1624), p. 297 (7.8.1624), p. 433 (19.1.1625), pp. 488-489 (28.2.1625), p. 501 (14.3.1625).

²²⁶ APC, XXXVIII, p. 117 (19.1.1622), pp. 206-207 (2.5.1622); APC, XXXIX, pp. 93-94 (28.9.1623).

²²⁷ Quasi tutti i «rinnovi» vennero concessi per un anno intero: APC, XXXVIII, pp. 386-387 (31.12.1622), p. 407 (6.2.1623); APC, XXXIX, p. 25 (25.6.1623), p. 36 (27.6.1623), p. 67 (23.7.1623), p. 77 (13.8.1623), p. 405 (18.12.1624), p. 168 (23.1.1624), pp. 240-241 (16.6.1624), p. 337 (5.10.1624); pochi salvacondotti vennero invece rinnovati per «soli» sei mesi: APC, XXXVIII, p. 299 (29.7.1622), pp. 351-352 (1.11.1622), p. 373 (20.12.1622), p. 447 (21.3.1623). Inizialmente, il *Privy Council* cercò (almeno all'apparenza) di limitare il numero di estensioni. Così, ad esempio, nell'acconsentire alla richiesta di un salvacondotto per la durata di un anno, il *Privy Council* ricordò ai debitori che la concessione era fatta «provided that they satisfie their creditors in that tyme as afoiresaid and not presume to importune his Majestie for any further enlargement of tyme or continewance of his proteccion», APC, XXXVIII, p. 288 (15.7.1622).

²²⁸ È forse indicativo che l'unico caso in cui una dilazione temporale sembri mascherare un vecchio *bill of conformity* risalga al 1621, quattro mesi dopo la loro proibizione. Si tratta di un caso discusso dal *Privy Council* nel luglio del 1621: la maggioranza dei creditori aveva accettato la composizione col comune debitore: il credito di ciascuno sarebbe stato ripagato in tre anni – un terzo all'anno. Temendo tuttavia un'azione legale da parte dei creditori dissenzienti, gli altri creditori rivolgono una petizione al *Privy Council*, che concede un salvacondotto al debitore contro i creditori dissenzienti per la durata di tre anni. Al contempo, tuttavia (forse per non dare troppo l'idea che, in effetti, più che di un salvacondotto si trattava di un *bill of conformity* in tutto salvo che nel nome), il *Privy Council* nomina una commissione per tentare di persuadere gli oppositori. APC, XXXVIII, p. 27 (27.7.1621).

La prassi successiva del *Privy Council* sembra rompere con i *bills of conformity*. Un caso su tutti sembrerebbe darne prova. Nelle trattative tra un debitore ed i suoi creditori, ben quarantacinque in totale, trentotto avevano accettato una composizione, mentre i rimanenti sette l'avevano rifiutata. Il *Privy Council* aveva allora ordinato ad alcuni *Aldermen* di Londra di convocare i creditori dissenzienti e persuaderli ad accettare la composizione. Cinque su sette raccolgono l'invito, ma due rimangono irremovibili. A fronte del pericolo che un'azione

– al massimo, informava il *Council* di essere favorevole a concederlo ad uno specifico debitore, rimettendo tuttavia la decisione al *Privy Council*²²⁹. Il gran numero di salvacondotti concessi negli ultimi anni del regno di Giacomo I spiega probabilmente perché, a differenza del periodo elisabettiano, siano molto più rari gli inviti del *Privy Council* a persuadere i creditori recalcitranti²³⁰. Corollario della scarsità di tali inviti è, probabilmente, il bassissimo numero di casi in cui gli ordini del *Privy Council* includono anche il da farsi nel caso in cui vengano disattesi²³¹.

legale da parte dei due vanifici la composizione sottoscritta dagli altri quarantatré creditori, il *Privy Council* rilascia un salvacondotto annuale espressamente contro quei due, nominati individualmente (e, ad ogni buon conto, anche contro chiunque altro dei quarantacinque creditori si lasciasse trascinare dal loro cattivo esempio). APC, XXXVIII, pp. 130-131 (29.11.1623). L'accordo con i creditori prevedeva una durata temporale di sette anni. Ecco che, allo scadere del salvacondotto annuale, il *Privy Council* concede un nuovo salvacondotto annuale, ancora una volta *ad* (anzi, *in*) *personam* – rivolto cioè espressamente contro l'unico creditore dissenziente (il suo collega aveva evidentemente capitolato nel frattempo), ivi, p. 405 (18.12.1624). È chiaro che sarebbe stato molto più semplice ordinare a questa sparutissima minoranza di conformarsi all'accordo – ma proprio per questo il diverso operare del *Privy Council* appare ancor più significativo.

²²⁹ Così, emblematicamente, APC, XXXVIII, pp. 234-235 (29.5.1622).

²³⁰ Anzi, significativamente, questi tentativi di persuasione sono riportati proprio nei rari casi in cui l'operato del *Privy Council* sembri andare oltre il semplice rilascio di un salvacondotto: *supra*, nota 228.

²³¹ Vale forse la pena riportare in sintesi uno dei (rarissimi) casi in cui ciò avviene. A fronte della concessione di un salvacondotto di un anno ad un debitore londinese, il *Privy Council* dà anche ordine ai *Mayors, Sheriffs* e *Counters* di Londra e delle contee del Middlesex e Surrey di «certifie the names of such persons as will not conform themselves to this soe reasonable a mocion, that such further order may be taken as in justice and equitie shalbe fitt», APC, XXXIX, pp. 65-66 (23.7.1623). Una simile richiesta contro i creditori parrebbe mal conciliarsi con la concessione di un salvacondotto al debitore, ma si spiega meglio se si considerano i rapporti tra Corona e le corti di *common law* in quegli anni: l'unico modo per un tribunale di ricevere la petizione di un creditore malgrado l'esibizione di un salvacondotto firmato dal re, infatti, sarebbe stato quello di dichiarare che l'emanazione del salvacondotto costituisca una violazione degli statuti in tema di bancarotta (e, quindi, della sovranità del parlamento).

Se, come sembrerebbe, nei primi anni del regno di Giacomo I il *Privy Council* rilasciasse pochi salvacondotti, è ben possibile che in questo stesse proseguendo l'approccio che aveva spesso contraddistinto l'operato del *Privy Council* elisabettiano. È significativo che i (pochi) casi in cui i voleri del *Privy Council* vengano del tutto disattesi dai creditori si trovino all'inizio degli *Acts of the Privy Council* relativi al regno di Giacomo I (tenendo conto che sino agli inizi del 1613 tali atti sono andati persi: *supra*, nota 221) e non più tardi, quando dai tentativi di persuasione si passa all'emanazione di ordini. Così, nel giugno del 1613, quando una creditrice aveva ignorato la richiesta del *Privy Council* di accettare la composizione sottoscritta da quasi tutti gli altri creditori oppure di comparire dinnanzi ad esso per spiegare il proprio diniego, ed aveva perseguito nella sua azione legale contro il debitore, il *Privy Council* si

La generosità della corona nel concedere salvacondotti non si arrestò con la successione al trono di Carlo I, sotto il quale il *Privy Council* continuò ad elargirne in egual numero²³². Tutto questo cessò nel 1641, quando il *Privy Council* venne abolito per ordine del *Long Parliament*, poco prima che il conflitto tra Parlamento e Corona sfociasse in guerra aperta. Da quel momento in poi i debitori non ebbero altra strada che sperare in una composizione volontaria con i creditori all'unanimità. Malgrado varie proteste e rimostranze²³³, questo rimase lo stato dei fatti molto a lungo. Due tentativi di riesumare l'idea di Francis Bacon (che, come si è visto, una maggioranza qualificata del credito complessivo potesse imporsi sulla minoranza per evitare il fallimento del debitore) vennero fatti dalla *House of Commons* nel 1679 prima e nel 1693 poi, ma in entrambi i casi la proposta di legge venne presto ritirata²³⁴. Una successiva proposta, questa volta avanzata dalla *House of Lords*, ebbe maggiore successo ma vita molto breve: divenuta legge nel 1697²³⁵, fu abrogata già l'anno successivo²³⁶; lo statuto che la abrogava adduceva abusi e pratiche collusive fra debitore e falsi creditori²³⁷, anche se è più

esprime senza mezzi termini: «wee do hereby lette you knowe that wee do take your neglect in ill part, and seeing you continue to prosecute him with extremity, wee do commaund yow, all excuses and delays sett apart, to make your speedie repaire before us of his Majestie's Councell, to give us heerein that satisfaction which wee did formerly require at your handes. And heereof yow are not to fayle, as yow will answere the contrary», APC, XXXIII (26.6.1613), pp. 102-103.

²³² Si vedano ad es. APC, XL (1625-6), pp. 21, 25, 46, 48, 65-6, 69, 99, 120, 204, 207, 218, 222-3, 239, 253, 265, 272, 310, 340; APC, XLI (1626), pp. 8-9, 25-6, 122, 305, 320, 339, 379-80, 387, 432; APC, XLII (1627), pp. 19, 49, 55, 68, 155, 237, 259, 340, 384; APC, XLIII (1627-8), pp. 106, 113, 155, 191, 213, 244-5, 289, 308, 345-6, 387, 512.

²³³ Varie petizioni vennero poi inoltrate alla *House of Lords* (come quella della stragrande maggioranza dei creditori di un debitore, nel 1642-3, volta a scongiurare che pochissimi creditori dissenzienti ne provocassero il fallimento), ed anche direttamente al re (come nel 1676-7, laddove un cambiamonete chiese protezione contro un singolo creditore, l'unico che non voleva accettare l'accordo sottoscritto da tutti gli altri creditori). Su questi ed altri casi si veda Treiman, *Majority Control*, cit., p. 521, testo e nota 53.

²³⁴ Ivi, pp. 521-522.

²³⁵ 8-9 Will. III, c. 18 (1697). Lo statuto richiedeva i due terzi sia del numero dei creditori che del credito complessivo da questi vantato (ivi, § 1).

²³⁶ 9-10 Will. III, c. 29 (1698). Cfr. Treiman, *Majority Control*, cit., p. 522; J. Sgard, *Courts at work: bankruptcy statutes, majority rule and private contracting in England (17th-18th century)*, in «Journal of Comparative Economics», XLIV (2016), pp. 450-460, 453-454.

²³⁷ «[N]otwithstanding the Provisions in the said Act for preventing Frauds in the making such Compositions many fraudulent Practices have been committed by making pretended Agreements with Persons who were not real Creditors and for greater Advantages than what were expressed in such Compositions which Practices have (as there is just Cause to fear) occasioned much Perjury ...», 9-10 Will. III, c. 29, § 1 (1698).

plausibile immaginare che le forti resistenze con le quali i precedenti tentativi si erano scontrati fossero ancora riuscite, seppure *in extremis*, ad impedire la riforma. Sarà soltanto ad Ottocento inoltrato che il principio dell'unanimità dei creditori verrà finalmente superato col *Bankruptcy Consolidation Act* del 1825²³⁸.

²³⁸ 6 Geo. IV, c. 16 (1825). Cfr. Treiman, *Majority Control*, cit., pp. 522-523. La riforma non sembrerebbe avere riscosso il plauso generale di giudici e barristers: ivi, pp. 524-526.